

Al dr
Segretario Generale
Consiglio Provincia Autonoma di Bolzano
Via Crispi n 6
39100 Bolzano

OGGETTO: Richiesta di parere in tema di estensione e limiti del diritto di accesso ai documenti da parte dei consiglieri provinciali.

Viene chiesto a questa Commissione di esprimere parere in ordine alla estensione e ai limiti del segreto che i consiglieri della provincia autonoma di Bolzano sono tenuti ad osservare relativamente a documenti ai quali hanno avuto accesso in funzione del mandato elettivo, ed in particolare a contratti (conclusi tra Società Elettrica Altoatesina ed Enel o Edison) che tuttavia contengono clausole di riservatezza fra le parti contraenti.

L'art. 43, co 2, Tuel nel disporre che i consiglieri comunali e provinciali sono tenuti al segreto nei casi espressamente stabiliti dalla legge, intende ribadire la regola secondo cui, lecitamente acquisite le informazioni e le notizie utili all'espletamento del mandato consiliare, il consigliere è tenuto a preservare la riservatezza del contenuto dei documenti acceduti assumendosi la personale responsabilità del pregiudizio eventualmente arrecato a terzi della loro divulgazione.

Sig.
Via
73020 CERFIGNANO

OGGETTO: Parere su modifica regolamentare del diritto di accesso da parte dei consiglieri comunali.

L'istante ha chiesto il parere di questa Commissione in ordine alla legittimità della modifica apportata dalla maggioranza consiliare al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale nella parte in cui sopprime il limite di 30 gg entro cui rispondere ad interrogazioni ed interpellanze con risposta in Consiglio Comunale ex art 43 comma 3 TUEL.

La Commissione, pur comprendendo la delicatezza ed importanza della questione prospettata, che inerisce allo svolgimento del potere di controllo del consiglio - esercitato dai consiglieri comunali attraverso vari mezzi, quali le interrogazioni, le interpellanze e le semplici domande - osserva che la questione proposta non riguarda l'esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali né l'interpretazione della relativa disciplina contenuta nell'art 43 comma 2 TUEL, vertendo invece sul diritto dei consiglieri, nell'esercizio del sindacato ispettivo, ad ottenere entro 30 gg risposta alle interrogazioni e ad ogni altra istanza rivolta al sindaco o al presidente della provincia o agli assessori.

Alla stregua di quanto sopra esposto, tenuto conto degli ambiti di competenza attribuiti dall'art 11 del DPR n 184/2006 la Commissione non può esprimersi sul quesito di cui in premessa.

Cons.
Comune di Bressanvido
.....@telemar.it

OGGETTO: Parere su regolamento di accesso da parte dei consiglieri comunali a documenti amministrativi.

Un consigliere comunale ha rappresentato che l'ente civico, nel rielaborare la bozza di regolamento comunale per l'esercizio dell'accesso dei consiglieri comunali, a suo tempo inviata dal Comune, non si era attenuto alle modifiche suggerite dalla Commissione. Pertanto, ha chiesto alla Commissione di esprimere una valutazione sui punti della bozza regolamentare contrarie ai principi di trasparenza dell'ente.

La Commissione, prima di esprimere qualsiasi giudizio, ritiene opportuno attendere che il Comune si pronunci con formale proposta di delibera sulle modifiche suggerite da questa Commissione, tenuto anche conto dell'impossibilità di evincere dalla bozza allegata dall'istante quali sarebbero gli specifici punti del regolamento oggetto delle lamentele.

Sig.
Via
19016 Monterosso al Mare (SP)

e, p.c. Comune di Monterosso al Mare
Palazzo Comunale
Piazza Garibaldi, 1
19016 MONTEROSSO AL MARE (SP)

OGGETTO: Accesso di cittadino non residente a delibere comunali decorso il periodo di pubblicazione.

In data 18 aprile 2011 è pervenuta a questa Commissione una nota del Sig. contenente argomentazioni a favore dell'accoglimento della sua istanza di accesso sulla quale contemporaneamente il Comune di Monterosso al Mare (SP) aveva chiesto il parere di questa Commissione.

Poiché sulla questione questa Commissione si è espressa nella seduta del 6 aprile 2011 e non vi sono motivi addotti dall'istante per riesaminare la questione, si allega di seguito a beneficio dell'interessato il suddetto parere.

OGGETTO: Istanza di accesso alle delibere di Consiglio comunale decorso il periodo di pubblicazione di cittadino non residente.

Il Comune di Monterosso al Mare ha chiesto parere a questa Commissione su un'istanza di accesso del Sig. M.E ad alcune delibere adottate nella seduta del Consiglio comunale del 29.09.2010. Poiché l'istante è titolare di beni immobili nel territorio comunale ma non cittadino residente, l'autorità comunale ha chiesto all'accedente di motivare più specificamente i motivi della sua richiesta sotto il profilo della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b) della l.n. 241/1990 e s.m.i..

Il Sig. M.E. ha riproposto formale richiesta di accesso motivandola come segue:

1 – delibera n. 23/2010: poiché lo scrivente risulta essere contribuente comunale per quanto riguarda il versamento dei tributi relativi ai rifiuti solidi urbani, credo che sia lecito essere a conoscenza dei tempi e ragione sociale delle aziende che forniscono tale servizio e concorrono quindi a determinare l'ammontare dei tributi pagati dallo scrivente;

2 – delibera n. 24-25-26/2010: in qualità di regolare contribuente che con i propri versamenti (vedi ICI) concorre alla formazione del bilancio comunale credo sia lecito essere a conoscenza di come la A.C. impiega il denaro pubblico (e quindi anche quello dello scrivente) acquistando ad esempio beni immobiliari e concorrendo ad interessare direttamente il bilancio comunale e le sue variazioni/equilibri;

3 – delibera n. 27/2010: credo sia lecito da parte di ogni cittadino conoscere i regolamenti comunali già al momento della loro approvazione proprio per snellire e favorire il conseguente funzionamento degli uffici pubblici;

4 – delibera n. 29/2010: in qualità di cittadino che paga regolarmente le cartelle relative alla fornitura di acqua potabile e relative al collegato servizio di depurazione acque credo sia perfettamente lecito poter visionare la delibera che tratta lo statuto della società pubblica ACAM che fornisce detti servizi sul territorio comunale.

Le motivazioni del Sig. M.E. sono state ritenute dal Comune di Monterosso al Mare generiche e prive della dimostrazione di un interesse diretto e concreto giuridicamente tutelato.

La Prefettura di La Spezia, intervenuta sulla vicenda con nota del 01.02.2011, dopo aver chiesto chiarimenti all'autorità comunale, ha suggerito, facendo leva su precedenti giurisprudenziali del giudice amministrativo, di riconsiderare l'istanza di accesso in questione. Da qui la richiesta di parere alla Commissione per l'accesso.

Per quanto riguarda la legittimazione all'accesso agli atti adottati da enti locali, correttamente il Comune di Monterosso al Mare (SP) richiama il principio del "doppio regime", distinguendo, in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Commissione, la diversa posizione dei cittadini residenti e non. Per i primi, cittadini residenti (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche), il principio fondamentale che informa l'orientamento consolidato della Commissione sull'applicazione dell'art. 10, TUEL è quello di "specialità": si ritiene cioè che il legislatore abbia adottato una disciplina specifica per gli enti locali versata nel TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000. Tale specialità comporta, in linea generale, che le norme contenute nella l.n. 241/1990 si applicano al TUEL solo in via suppletiva, ove necessario, e nei limiti in cui siano con esso compatibili. E mentre, per l'accesso agli atti di amministrazioni centrali dello Stato (e sue articolazioni periferiche) l'art. 22, comma 1, lett. b), l.n. 241/1990 prevede che la legittimazione all'accesso spetti soltanto ai soggetti titolari di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso", l'art. 10 del TUEL non stabilisce invece alcuna restrizione e si limita a prevedere l'esistenza di un'area di atti (non precisata) il cui accesso o è assolutamente precluso per legge o è

differibile (tale essendo l'effetto pratico della necessaria dichiarazione del Sindaco) nei casi previsti da un apposito regolamento, a tutela della riservatezza. Secondo la Commissione i diversi contenuti delle due disposizioni citate caratterizzano la specificità del diritto di accesso dei cittadini comunali configurandolo alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione.

La mancanza del requisito della residenza nel soggetto interessato all'accesso a documenti adottati da amministrazioni locali impedisce l'applicazione della più favorevole disposizione dell'art. 10, TUEL, facendo rivivere l'operatività dei presupposti stabiliti dal richiamato art. 22, comma 1, lett. b) della l.n. 241/1990 e s.m.i..

E' dunque alla luce dell'esistenza in capo al Sig. M.E. di un interesse diretto, concreto ed attuale che deve essere valutata l'ammissibilità della sua istanza in riferimento alla tipologia dei singoli atti richiesti.

Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo, correttamente citata nella nota della Prefettura di La Spezia, <<...ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l'esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione.>>

Nella fattispecie, per fare alcuni esempi, si potrebbe configurare un interesse diretto, concreto ed attuale, correlato al diritto di proprietà su immobili insistenti sul territorio comunale, nei casi in cui un atto dell'Ente incidesse su tale diritto (provvedimento di variazione urbanistica o edilizia, rilascio di permesso di costruire su un terreno limitrofo, ecc.) e, in riferimento alla posizione di contribuente (requisito soggettivo rivendicato a sostegno della domanda di accesso), nei casi di provvedimento che influisse sullo specifico rapporto tributario connesso al possesso del bene immobile o di istanze aventi ad oggetto (per citare fattispecie ricorrente nei pareri di questa Commissione) l'accesso all'elenco dei contribuenti (senza che venga peraltro pregiudicato il diritto alla riservatezza). Nessuna di tali ipotesi ricorre nella specie per cui l'interesse del Sig. M.E. sottostante alla sua domanda di accesso, non perde il carattere di genericità che ne impedisce l'ammissibilità. Diversamente opinando si avallerebbe l'equiparazione del titolare di un diritto di proprietà immobiliare al cittadino residente, eludendo il dettato normativo così come ritenuto operativo dalla consolidata giurisprudenza.

Non vi è nessun motivo giuridico di opporsi alla richiesta di accesso al Regolamento comunale - come anche segnalato dalla Prefettura nella citata nota - atto generale la cui conoscenza costituisce diritto di ogni cittadino. Ma alla pubblicità di tale atto, così come delle delibere comunali, il Comune di Monterosso ha già provveduto rendendo operativo, dal 01.01.2011, il sito istituzionale informatico in ossequio anche alle disposizioni introdotte dall'art. 32, l.n. 69/2009.

Ing.
Via
74017 Mottola (TA)

OGGETTO: Accesso a “permessi a costruire”.

L'ing., unitamente agli Ing. e, hanno chiesto in data 26.01.2011 al Comune di Mottola (TA) di prendere visione di alcuni “permessi a costruire” con relativi elaborati rilasciati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

Con nota del 24.02.2011 il Responsabile dell'Ufficio ha negato l'accesso agli atti per l'opposizione dei controinteressati ai quali in data 03.02.2011 aveva comunicato la presentazione dell'istanza in questione: Il diniego viene giustificato dall'assenza in capo ai richiedenti di un interesse diretto, concreto ed attuale richiesto quale requisito legittimante l'accesso dall'art. 22, comma 1, lett. b), l. n. 241/1990.

Gli interessati con nota pervenuta a questa Commissione il 16.05.2011 propongono ricorso avverso il diniego opposto dall'amministrazione comunale di Mottola e nel caso in cui fosse decorso il termine ne chiedono il parere.

Il termine di trenta giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento negativo per proporre ricorso avverso il diniego del Comune di Mottola comunicato con nota del 24.02.2011 è effettivamente scaduto (art. 25, comma 4, l. n. 241/1990 e art. 12, comma 2, d.p.r. n. 184/2006), per cui questa Commissione, così come richiesto dagli istanti, può procedere solo ad esprimere in merito il proprio parere. E questo, alla luce della consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa stessa Commissione, non può che essere di accoglimento della domanda di accesso in oggetto.

Infatti, il diritto di accesso agli atti degli enti locali del cittadino-residente ex art 10, co 1 TUEL non è condizionato, diversamente a quanto l'art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90 prescrive per l'accesso ai documenti di amministrazioni centrali dello Stato, alla titolarità in capo al soggetto accedente di una situazione giuridica differenziata, atteso che l'esercizio di tale diritto è equiparabile all'attivazione di un'azione popolare finalizzata ad una più efficace e diretta partecipazione del cittadino all'attività amministrativa dell'ente locale e alla realizzazione di un più immanente controllo sulla legalità dell'azione amministrativa. Di conseguenza, a nulla può valere l'opposizione manifestata dai controinteressati, imperniata su disposizioni normative che non si applicano nella fattispecie.(cfr., parere del 31.05.2011). Nel caso in cui l'istanza provenisse da cittadino non residente, con conseguente applicazione della disciplina ex lege n 241/1990 - fermo restando l'obbligo di valutare di volta in volta i motivi di opposizione - prevarrà comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza, qualora il diritto di accesso è esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico, fermi restando i limiti previsti dall'art 24, co. 7 della legge n. 241/1990.

Dr.
Via
60035 - Jesi

e p.c. Provincia di Ancona
Via Ruggeri, 5
60131 ANCONA

OGGETTO: Richiesta parere in ordine a domanda di accesso a documentazione relativa a corso (di brand developer) finanziato con fondi europei.

Il Dr., avendo preso parte ad un corso di “brand developer” finanziato dal Fondo sociale europeo, in data 21 febbraio 2011 chiedeva alla Provincia di Ancona di poter accedere a documentazione relativa a sé medesimo ed altri partecipanti. In sede di accesso i documenti contenenti i dati di terze persone venivano oscurati. Contro tale diniego il presentava ricorso alla Commissione che si pronunciava nella seduta del 10 maggio 2011 dichiarando la propria incompetenza (in quanto atto di ente locale) e di conseguenza l’inammissibilità dello stesso.

Il Dr. sottopone ora a questa Commissione, per acquisirne parere, la legittimità dell’operato dell’Amministrazione che aveva subordinato il rilascio della documentazione richiesta alla previa comunicazione dell’istanza di accesso ai controinteressati (gli altri corsisti) ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.p.r. n. 184/20006.

Sostiene il che l’Amministrazione avrebbe dovuto accogliere la sua domanda senza subordinarla alla previa comunicazione agli altri corsisti, in quanto solo in questo modo la tutela della riservatezza avrebbe operato non in maniera discriminata, e cioè solo a vantaggio dei terzi e non anche nei suoi confronti, atteso che sarebbe stato costretto a rivelare il proprio nominativo ai propri colleghi di corso incidendo negativamente sul piano relazionale.

Il quesito che viene sottoposto alla Commissione non è nuovo e su di esso si è già formata una consolidata giurisprudenza. Si tratta della questione relativa all’operatività dell’obbligo della comunicazione ai terzi interessati (ex art. 3, comma 1, d.p.r. n. 184/06) della domanda di accesso a documenti (verbali, elaborati, ecc.) attinenti corsi e/o concorsi i cui partecipanti sono sottoposti ad una valutazione comparativa.

L’orientamento del giudice amministrativo in materia di accesso nell’ambito di procedure concorsuali (cui ha aderito questa Commissione, v. pareri del 12.03 e del 16.12. 2008) è nel senso che deve essere esclusa in radice l’esigenza di riservatezza a tutela dei terzi relativamente ai documenti prodotti dai candidati, ai verbali, alle schede di valutazione e agli elaborati (cfr., TAR Lazio, Roma, sez. III, 08.072008 n. 6450; TAR Campania, Napoli, se. V, 12.09 2007 n. 7538; Cons. Stato, se. VI, 11.02.1997 n 260), in quanto i concorrenti, nel partecipare ad una competizione per propria natura di carattere comparativo, accettano l’uscita di tali atti dalla propria sfera personale e la loro acquisizione alla procedura e, pertanto, ai fini della domanda di accesso, non assumono, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c, l. n. 241/1990, la veste di controinteressati in senso tecnico.

La condizione posta dall’Amministrazione è conseguentemente illegittima e il Dr. ha diritto all’accesso alla documentazione richiesta senza la previa comunicazione della sua istanza agli altri corsisti.

Sig.
Via
00128 Roma

e p.c. Comando Legione Carabinieri "Lazio"
Piazza del Popolo n. 6
00187 Roma

OGGETTO: Accesso a documentazione relativa a domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio.

Il Sig. ha presentato al Comando Legione CC. Lazio-S.M. Ufficio Personale in data 15.02.2010 richiesta di estrazione di copia della intera documentazione relativa alla domanda di riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio. L'Amministrazione rispondeva in data 18.11.2010 di aver inoltrato la richiesta all'Ufficio competente, ma da quel giorno l'interessato non ha ricevuto alcuna comunicazione.

In ordine al silenzio osservato dall'Amministrazione, il Sig. chiede parere a questa Commissione invitandola ad assumere le conseguenti determinazioni, dandone comunicazione all'Ufficio interessato.

Ritiene questa Commissione che l'Amministrazione adita non abbia alcun motivo giuridico per ritardare o tanto più negare l'accesso alla documentazione oggetto dell'istanza del Sig., avendo egli un interesse diretto, concreto ed attuale (art. 22, comma 1, lett. b, l. n. 241/1990) ad acquisire copia di documentazione relativa ad una pratica avviata con domanda del medesimo attinente a procedimento concernente uno stato di salute di rilievo assolutamente personale.

Quanto alle determinazioni conseguenti al parere in tali termini espresso, si sottolinea come questa Commissione non ha poteri per renderlo effettivo ed esecutivo nei confronti dell'Amministrazione ma solo di comunicarlo per l'ulteriore corso che la stessa Amministrazione vorrà discrezionalmente dargli.

Al Carabiniere scelto
Via
24060 Viadanica (BG)
.....@postacertificata.gov.it

e p.c. Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della P.S.
Direzione C.le per gli AA.GG. della P.d.S.
Servizio assistenza e attività sociale
Via Agostino Depretis 86
ROMA

Alla Prefettura di Bergamo
Ufficio territoriale del Governo
Area 1 – Ordine e sicurezza pubblica
BERGAMO

OGGETTO: Carabiniere scelto: accesso in via informatica.

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi:

- vista l'istanza presentata dal carabiniere scelto per ottenere i benefici previsti in favore delle "Vittime del dovere";

- vista la richiesta d'accesso ai documenti amministrativi del suddetto procedimento, presentata dall'interessato il 16 marzo 2011;

- visto il ricorso presentato dal a questa Commissione avverso il silenzio dell'Amministrazione;

- visto la propria decisione del 23 febbraio scorso, con cui è stato riconosciuto il pieno diritto del ricorrente ad ottenere quanto richiesto, trattandosi di accesso procedimentale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990;

- vista la e-mail certificata del 4 maggio 2011, diretta alla casella di P.E.C. del Ministero dell'Interno ed inviata per conoscenza alla Commissione per l'accesso, con cui il, che risiede a Viadanica (BG), ha lamentato che il suddetto Ministero dell'Interno abbia previsto che l'accesso debba avvenire in Roma, presso quel Dicastero, con conseguente palese disagio e dispendio economico per il richiedente; ed ha pertanto chiesto che i documenti gli vengano inviati in via informatica al proprio indirizzo pec, chiedendo in proposito il parere di questa Commissione;

- vista la nota del Ministero dell'Interno del 24 maggio 2011, con cui l'Amministrazione ritiene che non sussistano gli estremi per l'invio in via informatica, da ritenere eccezionale, ma si dichiara disponibile a consentire che l'accesso avvenga presso la Prefettura di Bergamo e ad inviare a quest'ultima l'eventuale documentazione da essa non detenuta;

- considerato che pertanto, allo stato, il ricorso del deve essere ritenuto improcedibile, per sopravvenuta carenza d'interesse, per cessazione della materia del contendere, atteso l'affidamento dato dall'Amministrazione;

esprime il parere che, comunque, il codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, all'art. 65, 1, c bis, abilita i soggetti identificati dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata (qual è, appunto il) a presentare alla Pubblica amministrazione istanze per via telematica; il che fa ritenere che la Pubblica Amministrazione, per ovvie esigenze sia di economicità sia di semplificazione dell'azione amministrativa ed in particolare dei rapporti con i propri dipendenti, debba a sua volta rispondere in via telematica, evitando così inutili aggravamenti del procedimento.

Dott.ssa
Segretario Comunale
85050 Castelgrande (PZ)

OGGETTO: accesso dei consiglieri comunali all'albo pretorio *on line*

Con nota del 9 maggio 2011 il segretario comunale di Castelgrande, premesso che l'attuale art. 32 della legge n. 69/2009 ha disposto che le pubblicazioni effettuate su carta non hanno più valore legale e che di conseguenza tutte le delibere e tutte le determine dei responsabili di servizio di tale Comune vengono pubblicate e mantenute in un apposito albo pretorio *on line*, ha chiesto di conoscere se il regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi possa prevedere che gli interessati all'accesso, ed in particolare i consiglieri comunali, non possano più richiedere copia cartacea di quanto pubblicato nel suddetto albo.

Al riguardo la Commissione esprime il parere che, in linea di massima, al quesito debba essere data una risposta negativa, sia perché l'esercizio del diritto d'accesso non ha alcun rapporto con il valore legale del documento al quale si chiede di accedere sia perché non tutti possono essere in grado di connettersi con la rete comunale e di navigare in essa; sicché il mancato rilascio della chiesta copia cartacea potrebbe costituire una discriminazione dei soggetti privi di adeguata cultura informatica, con conseguente lesione sia del principio generale di uguaglianza sia dello specifico diritto d'accesso, che pure attiene a quelle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti a tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale.

Va però considerato che il citato art. 32 fa parte del pacchetto delle misure adottate dal legislatore per comprimere le spese correnti, finalità che com'è noto rientra tra le esigenze generali prioritarie della politica economica finanziaria nazionale. Ora tali esigenze non vengono compromesse qualora le copie in forma cartacea (quelle rilasciate per e-mail sono praticamente a costo zero e quindi gratuite) siano richieste da privati cittadini, dal momento che in tal caso l'accesso è subordinato ad un sia pur limitato onere finanziario; possono però essere compromesse nel caso in cui consiglieri comunali avanzino richieste generalizzate, o comunque di dimensioni manifestamente esorbitanti, di copie in forma cartacea, con conseguente ingiustificato aggravio economico ed operativo per il Comune; e pongano così in essere comportamenti non consoni ai principi di leale cooperazione tra gli uffici dell'amministrazione e che pertanto potrebbero formare oggetto di segnalazione alle competenti autorità giudiziarie ed amministrative. Attesa peraltro la difficoltà, nell'attuale stato della legislazione, di introdurre in via regolamentare precisi limiti al diritto d'accesso dei consiglieri comunali, si esprime l'avviso che l'indicata esigenza economica finanziaria possa essere in concreto soddisfatta solo *praeter legem*, e cioè mediante intese con i cui i gruppi consiliari concordino responsabilmente un atteggiamento comune in materia, al fine di evitare inutili sprechi delle risorse disponibili. Un accordo del genere potrebbe essere facilitato se una copia di tutte le delibere e di tutte le determine comunali venisse depositata presso il consiglio comunale, a libera consultazione da parte di tutti i suoi componenti.

Dott.
.....@ifac.cnr.it

OGGETTO: richiesta di notizie estranee alla competenza della Commissione per l'accesso.

Con e-mail del 13 maggio scorso il Dott. ha chiesto a questa Commissione di poter conoscere quali mezzi abbia il cittadino per accertare se un iscritto ad un ordine professionale sia realmente in possesso del prescritto titolo di studio.

Al riguardo si fa presente che il suddetto quesito esula dalle competenze istituzionali di questa Commissione, la cui competenza, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, è limitata alla materia dell'accesso ai documenti amministrativi.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'ordine degli avvocati di Caltanissetta

Fatto

Il signor, detenuto attualmente ristretto nella casa di reclusione di Enna, con ricorso del 26.5.2011 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere la revoca della decisione, adottata dalla stessa all'esito dell'adunanza del 6.4.2011, di cui predicava l'abnormità.

Diritto

Il ricorso è palesemente inammissibile.

Le decisioni della Commissione non sono suscettibili di esser revocate se non nell'ipotesi di errore di fatto e nelle altre ipotesi previste dall'art. 395 c.p.c.

Nel caso di specie, nel denunciare genericamente l'abnormità della decisione impugnata, il ricorrente sembra alludere ad una macroscopica erroneità giuridica della decisione - peraltro da escludere, essendo incontestabile l'inammissibilità del ricorso all'istituto dell'accesso ex art. 22 della legge n. 241/1990, per dolersi del silenzio-rifiuto formatosi sulle richieste di accesso al gratuito patrocinio rivolte dal ricorrente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Caltanissetta - suscettibile di essere sanzionata solamente dal competente giudice amministrativo, ex art. 116 del codice del processo amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Vietri sul Mare

Fatto

La signora, in data 13.4.2011, presentava al Comune di Vietri sul Mare un'istanza di accesso alla documentazione riguardante il procedimento relativo di un immobile insistente su un'area di sua proprietà.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, la signora, in data 10.6.2011 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, in ragione dell'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla legittimità delle determinazioni di rigetto e di differimento di istanze di accesso ad atti e documenti amministrativi rivolte ad Amministrazioni comunali.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, il richiedente l'accesso ad atti e documenti amministrativi che si sia visto opporre da un'Amministrazione comunale una determinazione di diniego dell'accesso, ovvero di differimento dello stesso, può, in alternativa alla proposizione di un ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale avverso tali determinazioni, rivolgersi al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, per ottenere il riesame di tale determinazione.

Nel caso di specie, risultante istituito presso il Comune di Vietri sul Mare l'ufficio del difensore civico, si deve escludere la competenza della Commissione a pronunciarsi sul presente ricorso.

PQM

La Commissione- ritenuta la propria incompetenza- dichiara l'inammissibilità del ricorso

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Siena

Fatto

Il signor, in data 9.4.2011, rivolgeva alla Questura di Siena- Ufficio Armi un'istanza di accesso a tutti gli atti contenuti nella pratica istruita per il rilascio del porto di fucile uso tiro a volo chiesto dall'odierno ricorrente, al fine di tutelare i propri interessi e diritti soggettivi.

L'Amministrazione, con nota del 18.4.2011, negava l'accesso richiesto, per carenza di motivazione della relativa istanza.

Il signor, in data 22.5.2011 adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

In data 3.6.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

La Commissione, al fine di accertare la tempestività del ricorso, ha necessità di acquisire documentazione attestante la ricezione da parte del ricorrente della nota con cui gli era stata comunicata la determinazione di rigetto della sua istanza di accesso.

Invita, pertanto, il ricorrente a produrre tale documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a produrre la documentazione indicata in motivazione. Nelle more i termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Comando dei supporti delle forze operative terrestri

Fatto

Il signor, Gen. in ausiliaria già effettivo presso l'Ispettorato delle scuole dell'esercito con l'incarico di Capo Ufficio coordinamento nel periodo 1999-2001, nonché presso l'Ispettorato per la formazione e specializzazione dell'esercito con l'incarico di Capo Ufficio del Personale nel periodo 2001-2003 e, successivamente, presso il Comando delle scuole dell'esercito con l'incarico di Capo ufficio affari generali, in data 26.4.2011, rivolgeva al Comandante dei supporti delle forze operative terrestri un'istanza di accesso a tutti gli atti propedeutici e comunque connessi con il procedimento penale pendente dinanzi alla Procura presso il Tribunale militare di Roma indicato nell'"oggetto" dell'istanza di accesso.

Con nota del 18 maggio 2011, l'Amministrazione rigettava l'istanza di accesso.

Il signor, in data 13.6.2011, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi perché riesaminasse l'istanza di accesso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

Diritto

La Commissione, al fine di poter valutare con compiuta cognizione di causa la legittimità della determinazione impugnata, ha necessità di acquisire la nota con cui tale determinazione è stata comunicata al ricorrente.

Invita, pertanto, il ricorrente a produrre tale nota, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incombenza istruttorio.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a produrre la nota indicata in motivazione. Nelle more i termini di legge sono interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Fatto

La signora, insegnante a tempo determinato, attualmente in servizio presso il IX Circolo Didattico di Modena, in data 29 marzo rivolgeva all'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna un'istanza di accesso a tutti i documenti amministrativi riguardanti la risoluzione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato-conferito su individuazione provinciale da graduatoria ad esaurimento presso il VII Circolo di Modena su posto di sostegno- disposta unilateralmente dall'Amministrazione il 21.2.2011, e la variazione dell'organico per il sostegno del VII Circolo di Modena.

L'Amministrazione, con nota del 27 aprile 2011 negava l'accesso richiesto, per carenza di motivazione della relativa istanza.

Diritto

Il ricorso è fondato, essendo evidente l'interesse diretto, concreto e personale della ricorrente, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, ad accedere a tutti i documenti amministrativi riguardanti la risoluzione del proprio contratto di lavoro a tempo determinato, al fine di tutelare la sua sfera giuridica lesa dalla predetta risoluzione del contratto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio

Fatto

Il signor già titolare di una concessione di demanio idrico per l'utilizzazione residenziale-ricreativa di un pontile fisso e lo specchio acqueo corrispondente ubicati sulla sponda sinistra del fiume Arno sul viale D'Annunzio nel Comune di Pisa in data 14.11.2008, si era visto revocare tale concessione dalla Provincia di Pisa, sul rilievo che il precedente utilizzatore dell'area demaniale in questione (CRAL TELECOM) aveva sempre corrisposto le indennità di occupazione dovute all'Erario.

L'odierno ricorrente adiva il TAR Toscana, sostenendo l'illegittimità della revoca della concessione già rilasciata in suo favore e, in data 4.6.2009, rivolgeva all'Agenzia del demanio un'istanza di accesso alla documentazione amministrativa costituita da tutti gli atti, documenti e comunicazioni inerenti i beni oggetto di concessione e successiva revoca.

L'Agenzia del Demanio, acquisita l'opposizione all'accesso in questione da parte del controinteressato CRAL TELECOM, rigettava l'istanza di accesso in questione, con nota del 10.8.2009.

Il signor, in data 14.4.2011, rivolgeva all'Agenzia del Demanio nuova domanda di accesso volta ad ottenere l'ostensione dei documenti di pagamento ricevuti per canoni o indennità di occupazione in ordine all'area demaniale in questione solo in riferimento all'uso del relativo pontile e per il periodo successivo all'anno 2000.

L'Agenzia del Demanio, con nota del 6.5.2011, comunicava che l'accoglimento dell'istanza di accesso del 14.4.2011 era preclusa dall'insussistenza di elementi di novità rispetto all'istanza del 4.6.2009, il cui rigetto non era stato impugnato dal signor

Il signor, in data 31.5.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 15.6.2011, l'Agenzia del Demanio inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso del 14.4.2011.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La Commissione ritiene di poter condividere l'assunto dell'Amministrazione secondo il quale l'istanza di accesso del 14.4.2011, avente ad oggetto documenti di pagamento ricevuti per canoni od indennità di occupazione in ordine all'area demaniale in questione solo in riferimento all'uso del relativo pontile e per il periodo successivo all'anno 2000, non contiene alcun elemento di novità rispetto all'originaria istanza di accesso del 2009, avente ad oggetto una più ampia serie di documenti, nel cui novero rientrano quelli specificamente richiesti con l'istanza successiva.

A fronte della reiterazione di una precedente istanza di accesso non supportata da nuovi elementi di fatto o di diritto, il cui rigetto non è stato impugnato da parte dell'odierno ricorrente entro il termine perentorio di trenta giorni di cui all'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, non resta alla Commissione che dichiarare l'inammissibilità del ricorso..

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL

Fatto

Il signor, avendo presentato in data 10.6.2004 una domanda all'INAIL per ottenere il riconoscimento di malattia professionale per disturbi psichici da costrittività organizzativa sul lavoro (c.d. mobbing), in data 23 maggio 2011 inoltrava all'INAIL un'istanza di accesso alla documentazione relativa all'ispezione svolta dall' INAIL a seguito di tale denuncia.

Con ricorso dell'11.6.2011, il signor si doleva che la copia della relazione ispettiva messa a disposizione del ricorrente era piena di *omissis* a tal punto da precludergli la comprensione del quadro complessivo di conoscenze acquisite in sede ispettiva, adiva la Commissione per ottenere l'accesso integrale ai documenti richiesti.

L'INAIL, in data 20.6.2011, inviava una nota nella quale rappresentava di aver inviato al ricorrente tutta la documentazione richiesta, ivi compreso il verbale ispettivo, al quale sarebbero stati cancellati dei dati a tutela della riservatezza di soggetti diversi dall'istante, menzionando un regolamento interno che precluderebbe il rilascio di tali dati.

Diritto

La Commissione, per poter decidere con piena cognizione di causa, ha necessità di acquisire il regolamento menzionato nella nota dell'INAIL.

Pertanto, si invita l'Amministrazione a produrre il documento in questione, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'adempimento di tale incombenza.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione resistente ad ottemperare alla richiesta istruttoria di cui in motivazione. Termini di legge interrotti.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Milano

Fatto

Il signor - figlio del Maresciallo (agente addetto all'Ufficio Politico della Questura di Milano), deceduto per causa di servizio in data 4 ottobre 1969 -, avendo attivato un procedimento amministrativo per il riconoscimento in favore del di lui padre della qualifica di vittima del terrorismo, in data 4.5.2011, rivolgeva alla Questura di Milano un'istanza di accesso ad un documento del 1 settembre 1987, formato dalla predetta Questura, contenente l'elenco del personale addetto all'Ufficio politico, contenente il riferimento all'esistenza di una squadra speciale affidata al Maresciallo, cui sarebbe stato assegnato il settore delle Associazioni apolitiche, delle Associazioni d'arma, degli Ordini professionali, dell'Università, nonché delle informazioni di particolare importanza e riservatezza.

Nella stessa istanza l'odierno ricorrente chiedeva di poter accedere ad ogni documento riguardante la predetta Squadra speciale (ordini ricevuti, indagini svolte, rapporti di servizio, informazioni assunte accertamenti ed annotazioni, etc.).

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor, in data 17.6.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

Non vi è dubbio che il ricorrente vanti un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere alla documentazione richiesta, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, la cui acquisizione è necessaria ai fini della precisa individuazione dei compiti concretamente svolti in servizio dal Maresciallo, in vista del conseguimento dell'obiettivo, perseguito dal ricorrente, del riconoscimento in favore del Maresciallo della qualifica di vittima del terrorismo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa- Direzione Generale del Personale Militare

Fatto

Il signor, Ten. Col. in servizio al Comando Regione Militare Sud, in data 10 marzo 2011 rivolgeva all'Amministrazione un'istanza di accesso a documenti inerenti alla procedura di valutazione per l'avanzamento a scelta per l'anno 2010, ai sensi della circ. n.350726 in data 28 luglio 2010 di PERSOMIL, cui aveva partecipato, all'esito della quale era risultato escluso dal numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni stabilite per tale anno.

In data 9.5.2011, l'Amministrazione comunicava l'accoglimento solo parziale dell'istanza di accesso, sul rilievo che solo gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento sarebbero titolari di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata tale da consentire l'esercizio del diritto di accesso ai sensi della normativa vigente.

Il signor, in data 19.5.2011, adiva la Commissione per ottenere l'accesso a tutta la documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso è irricevibile perché tardivo.

Come ha osservato lo stesso ricorrente, la determinazione di rigetto parziale della sua istanza di accesso gli era stata comunicata successivamente alla formazione del silenzio-rigetto sulla predetta istanza, maturatosi in data 9.4.2011, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, data a partire dalla quale era iniziato il decorso del termine di 30 giorni entro il quale l'odierno ricorrente avrebbe dovuto impugnare il rigetto tacito della sua istanza di accesso.

In mancanza di nuovi elementi di fatto e di diritto posti a fondamento dell'interesse fatto valere dal ricorrente per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta, il consolidamento della determinazione di rigetto della sua istanza di accesso ha spiegato un'efficacia preclusiva della possibilità di impugnare la determinazione di rigetto parziale di tale istanza comunicatagli dall'Amministrazione in data 9.5.2011.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Termostufe A.Z. s.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Fatto

La Termostufe A.Z. s.r.l., in data 22.3.2011, rivolgeva alla Direzione provinciale del lavoro di Brescia un'istanza di accesso ad alcune dichiarazioni rese nel corso del procedimento amministrativo sfociato nella redazione di un verbale di accertamento a carico della società ricorrente, istanza motivata con riferimento all'esigenza di valutare, con cognizione di causa, la possibilità di ricorrere avverso il predetto verbale.

In data 27.4.2011, l'istanza di accesso veniva rigettata, in applicazione dell'art. 2 del D.M. n. 757/1994, a norma del quale le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di un procedimento ispettivo non sono accessibili, a tutela del diritto alla riservatezza degli stessi lavoratori, qualora dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi.

In data 4.5.2011, la società accedente precisava che, salvo per quanto riguardava il signor, l'istanza di accesso non concerneva dichiarazioni rese da lavoratori, deducendo, comunque, che la determinazione di rigetto di tale istanza era stata adottata in violazione del combinato disposto degli articoli 3 e 24 della Costituzione e dell'art. 101 del codice di procedura civile.

La società indicata in epigrafe, in data 27.5.2011, adiva la Commissione per ottenere, all'esito del riesame dell'istanza di accesso e della valutazione della legittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, l'adozione delle conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, con nota dell'8.6.2011, comunicava che, in data 3.6.2011, era stato consentito l'accesso alle dichiarazioni dei signori e, ribadendo la legittimità del diniego dell'accesso alle dichiarazioni di, ai sensi dell'art. 2 D.M. n. 757/1994.

Diritto

Preliminarmente deve esser dichiarata cessata la materia del contendere limitatamente alla contestazione del diniego dell'accesso alle dichiarazioni dei due soggetti non legati da un rapporto di lavoro con la società ricorrente, tali documenti essendo stati messi a disposizione della società ricorrente in data 3.6.2011.

La Commissione, al fine di accertare se si sia formato il silenzio-rigetto sull'istanza di accesso, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, ha necessità di acquisire documentazione attestante la data della ricezione da parte dell'Amministrazione della predetta istanza.

Invita, pertanto, l'Amministrazione a produrre tale documentazione, salva l'interruzione dei termini di legge nelle more dell'espletamento di tale incumbente istruttorio.

PQM

La Commissione- previa declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere in parte qua- invita l'Amministrazione ad ottemperare all'incumbente istruttorio di cui in motivazione, ferma restando, nelle more, l'interruzione dei termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Fatto

Il signor, dipendente del Garante per la protezione dei dati Personali, quale impiegato operativo (livello giuridico ed economico B3), in data 29.4.2011, rivolgeva all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un'istanza di accesso al regolamento del personale della predetta Autorità, nonché alle norme od agli accordi contrattuali contenenti la disciplina del meccanismo di calcolo e della composizione del trattamento economico di un impiegato operativo, nonché alle tabelle contenenti l'indicazione del valore di tutte le voci che compongono il trattamento economico di un impiegato operativo, limitatamente al livello B3.

A sostegno di tale istanza il ricorrente deduceva il proprio interesse diretto, concreto ed attuale ad acquisire gli elementi necessari al fine di far valere il suo diritto al trattamento economico, quale impiegato operativo inquadrato nella posizione B3, che, ai sensi dell'art. 156 del d.lgs. n.196/2003, deve corrispondere all'80% del trattamento del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di pari inquadramento e livello.

In data 30 maggio 2011, l'Amministrazione respingeva l'istanza di accesso in questione, dandone comunicazione al signor con nota pervenutagli in data 6.6.2011, sul rilievo che la titolarità di un trattamento economico e giuridico spettante ad un soggetto in qualità di dipendente di una Pubblica Amministrazione non costituirebbe una situazione giuridica soggettiva alla cui difesa sarebbe strumentale il diritto di accesso e che, in realtà, l'interesse sotteso al diritto di accesso esercitato dal ricorrente apparirebbe sorretta da inammissibili finalità sindacatorie.

Il signor, in data 7.6.2011, adiva la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, assumesse le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 15 giugno 2011, inviava una memoria nella quale illustrava le ragioni del rigetto dell'istanza di accesso in questione.

Diritto

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

In primo luogo deve essere rigettato l'assunto preliminare dell'Amministrazione secondo il quale il ricorrente avrebbe inammissibilmente esercitato il diritto di accesso nei confronti di un'Amministrazione diversa da quella alla quale è imputata l'attività cui i documenti si riferiscono.

Il signor si è correttamente rivolto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in quanto Amministrazione cui è imputata l'attività normativa e contrattuale cui gli atti e i documenti richiesti si riferiscono.

In secondo luogo, appare francamente poco perspicuo il rilievo dell'Amministrazione secondo il quale dall'istanza di accesso non si evincerebbe, né tanto meno sarebbe documentato dall'accedente, un diritto alla ostensione degli atti necessari alla difesa o alla cura di un interesse attualmente leso.

Il signor ha chiaramente rappresentato e documentato il suo interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti richiesti, ex art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, dimostrando altresì la sussistenza della corrispondenza di tale interesse ad una situazione giuridica soggettiva.

Nel caso di specie la situazione giuridica soggettiva atta a legittimare l'esercizio del diritto di accesso è costituita dal suo diritto soggettivo al trattamento economico spettantegli, in qualità di impiegato operativo del Garante per la protezione dei dati personali, inquadrato al livello B3 che, secondo la prospettazione del ricorrente, è determinato nella misura dell'80% del trattamento economico spettante al personale, di pari inquadramento e livello, dell'Amministrazione destinataria dell'istanza di accesso.

Non è chi non veda la strumentalità dell'accesso chiesto dal ricorrente ai fini della tutela del suo diritto soggettivo a godere del trattamento economico asseritamente spettantegli per legge.

Né a giustificare il diniego opposto dall'Amministrazione possono valere le considerazioni, pur pregevoli, svolte anche nella memoria, in ordine all'impossibilità di far discendere dall'art. 156 del d.lgs. n. 196/2003 l'obbligo a carico del Garante privacy di una trasposizione, in favore del proprio personale, della disciplina dell'Amministrazione resistente.

Tali considerazioni attengono, evidentemente, alla fondatezza della pretesa del ricorrente a beneficiare del trattamento economico al quale aspira, ma non valgono ad escludere la strumentalità tra l'accesso ai documenti richiesti e l'attivazione della tutela di un diritto soggettivo vantato dal ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Hipponion – Istituto di vigilanza

contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Vibo Valentia

Fatto

Il legale rappresentante dell'istituto ricorrente,, dopo avere appreso da notizie giornalistiche che l'amministrazione resistente stava provvedendo all'emanazione di provvedimenti di revoca di alcune licenze nei confronti di istituti di vigilanza, ha chiesto, il 28 febbraio, a parte resistente di conoscere se:

a. l'istituto di vigilanza ricorrente ed il suo titolare, oltre ad essere sottoposti ad indagini da parte della sezione di polizia amministrativa e sociale della questura di Vibo Valentia, sono stati oggetto di indagini da parte dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell'Ispettorato del Lavoro e dell'Inps e, in caso positivo, con quale esito;

b. avendo avuto notizia che, per iniziativa del prefetto di Vibo Valentia, si sono tenute una o più riunioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza per discutere alcune problematiche conseguenti all'imminente revoca della licenze ad alcuni istituti di vigilanza, intende conoscere:

1. in quale data è stata comunicata agli interessati la prima convocazione;
2. in quali date si sono svolte le riunioni;
3. quali Istituti di vigilanza ed Organizzazioni sindacali sono stati invitati ed in base a quale criterio, atteso che altri istituti di vigilanza sono stati esclusi;
4. quali altri rappresentanti istituzionali di enti od associazioni hanno partecipato a dette riunioni;

c. copia conforme degli originali dei verbali delle riunioni di cui alla lettera b).

Specifica il ricorrente che tali documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune i propri diritti, atteso che l'istituto ricorrente è stato destinatario del decreto n. 0005031 del 15 dicembre 2010, di revoca della licenza n. 824/A del 31 dicembre 1996. L'amministrazione resistente, con provvedimento del 2 marzo, ha comunicato di volere concedere l'accesso ai documenti relativi al procedimento di revoca della licenza, con esclusione dei documenti sottratti ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 415 del 1994, relativo alle categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero ai fini di prevenzione e repressione della criminalità.

Successivamente, il 2 marzo, il ricorrente ha chiesto di potere accedere ai seguenti documenti, adducendo la medesima motivazione dichiarata nell'istanza del 28 febbraio.

- i. relazione della questura cat. 16°/ PASI/2010 del 24 agosto 2010;
- ii. relazione della questura cat. 16°/ PASI/2010 del 16 dicembre 2010.

Il ricorrente, il 9 marzo 2011, ha estratto copia di tali documenti, della nota INPS del 30 luglio 2010 e della nota della Direzione Provinciale del Lavoro di Vibo Valentia del 28 ottobre 2010, n. 14461.

Parte resistente, con memoria del 18 aprile, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha ribadito che i verbali delle sedute del Comitato Provinciale per la Sicurezza sono sottratte all'accesso ai sensi dell'indicato D.M. n. 415 del 1994.

Avverso il parziale rigetto il legale rappresentante della ditta Hipponion, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Questa Commissione, nella seduta del 19 aprile, ha in parte accolto il ricorso ed in parte lo ha sospeso in attesa di conoscere in base a quale categoria, tra quelle indicate dall'art. 3 del D.M. 415 del 1994, l'amministrazione resistente ha sottratto i verbali delle riunioni del Comitato Provinciale per la Sicurezza.

L'amministrazione resistente ha comunicato alla scrivente Commissione di avere sottratto all'accesso gli indicati documenti, ai sensi delle lettere a) e b) della richiamata disposizione regolamentare, classificati "riservati" ai sensi dell'art. 42 della legge 124 del 2007; aggiunge la Prefettura di Vibo Valentia che la divulgazione dei documenti così classificati è punita dall'art. 262 c.p. Riferisce, infine, la Prefettura di Vibo Valentia che, in considerazione del licenziamento delle guardie giurate particolari, conseguente alla revoca delle licenze, si sono tenuti degli incontri informali con le OOSS per avviare percorsi finalizzati a prevenire la formazione di nuovi disagi sociali, dei quali non è stato redatto alcun verbale.

Diritto

Il D.M. n. 415 del 1994, art. 3, lett. a) sottrae all'accesso le relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità; mentre la lett. b) dell'art. 3, sottrae all'accesso le relazioni di servizio, informazioni ed altri atti o documenti inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od autorizzazioni comunque denominate o ad altri provvedimenti di competenza di autorità o organi diversi, compresi quelli relativi al contenzioso amministrativo, che contengono notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica e all'attività di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che, per disposizioni di legge o di regolamento, ne siano previste particolari forme di pubblicità o debbano essere uniti a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità.

Il ricorso è, dunque, infondato atteso che i verbali del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza rientrando tra i documenti esclusi dall'accesso in base alla normativa secondaria citata.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenutolo infondato, lo respinge .

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Scuola Media Statale

Fatto

....., genitore del minore, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai verbali dei consigli di classe nel quale è menzionato il nominativo del proprio figlio.

Avverso il presunto silenzio rigetto il ricorrente ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

L'amministrazione resistente ha comunicato, con memoria del 6 giugno, di avere inviato, con raccomandata semplice, il provvedimento del 30 aprile con il quale ha invitato il ricorrente a recarsi presso gli uffici per acquisire copia del verbale del consiglio di classe del 28 aprile c.a.

Riferisce, ancora la scuola resistente che i documenti oggetto del presente gravame sono stati già consegnati al ricorrente

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della comunicazione del 6 giugno, di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara la cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo “.....” – Scuola primaria

Fatto

....., docente a tempo indeterminato dell'Istituto resistente, ha chiesto, con istanza del 19 maggio, di potere accedere ai titoli dichiarati dall'insegnante nel *curriculum vitae* fornito in occasione dell'assegnazione dell'incarico di *tutor* per i progetti PON.

Specifica la ricorrente di avere partecipato alla selezione e che i chiesti documenti sono necessari per far valere in via amministrativa o giudiziaria il proprio diritto a precedere la in graduatoria.

L'amministrazione resistente ha comunicato, con provvedimento del 6 giugno, di avere chiesto gli indicati documenti alla docente atteso che, avendo valutato i titoli sulla base delle autodichiarazioni, non è in possesso di tali documenti.

Avverso il provvedimento del 6 giugno,, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

L'amministrazione, avendo comunicato di stare provvedendo ad acquisire i titoli dichiarati dall'insegnante nel proprio *curriculum vita* ha, sostanzialmente, differito l'accesso al momento in cui entrerà in possesso degli indicati documenti; non avendo emanato, dunque, un provvedimento di diniego ma di differimento fino all'acquisizione dei documenti, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Direzione Generale - Ufficio IX – ambito territoriale Foggia

Fatto

....., dopo avere ricevuto dall'amministrazione resistente l'atto di individuazione del prof., quale docente destinatario del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto, nuovamente, a questa Commissione di riesaminare il diniego di parte resistente a concedere l'accesso al contratto di lavoro ed alla rinuncia alla nomina in ruolo dell'indicato professore; ciò al fine di tutelare i propri diritti innanzi ad organi internazionali preposti alla salvaguardia dei diritti umani, nonché per salvaguardare la propria salute ed incolumità personale.

Il ricorrente ha inviato una nota al Presidente della scrivente Commissione ed alla Procura della Repubblica con la quale afferma di volere acquisire copia dell'atto di individuazione del prof., che questa Commissione avrebbe falsamente dichiarato esistente, e della graduatoria del concorso atteso che questa Commissione avrebbe falsamente dichiarato che il prof. è stato collocato al 29° posto.

Diritto

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso atteso che sulla vicenda si è già espressa con precedenti decisioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Poste Italiane s.p.a.

Fatto

Il ricorrente, dopo avere segnalato a parte resistente la non conformità del casellario postale condominiale alla normativa vigente in ambito nazionale ed internazionale, hanno chiesto di potere accedere ai documenti predisposti dalle strutture centrali e periferiche di Poste Italiane s.p.a. relativi al condominio sito in via, in Roma.

Parte resistente, con provvedimento del 18 maggio, ha concesso l'accesso all'attestazione compiuta dal centro Primario di Distribuzione di Roma Appio.

Avverso il provvedimento del 18 maggio, hanno presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Poste Italiane s.p.a. con una esaustiva memoria del 13 giugno, dopo avere ricostruito la presente vicenda, dichiara di avere allegato al presente gravame tutti i documenti esistenti presso la società relativi alla copiosa corrispondenza intercorsa con i ricorrenti e di avere fornito copia ai ricorrenti dei documenti di loro interesse dai medesimi non posseduto.

Diritto

Poste Italiane s.p.a. ha dichiarato di non possedere ulteriori documenti rispetto a quelli già in possesso dei ricorrenti; pertanto, preso atto della memoria del 13 giugno, questa Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate di Treviso

Fatto

La ricorrente, tramite il proprio legale rappresentante ha chiesto, il 21 ottobre 2010, all'amministrazione resistente di potere accedere alle dichiarazioni dei redditi IRPEF anni dal 2007 al 2010 ed alla dichiarazione IVA anni dal 2007 al 2010 del coniuge e della sua impresa individuale di geo. Chiarisce la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per chiedere l'adempimento degli obblighi di mantenimento per la ricorrente ed il figlio minore correlati alla situazione reddituale del coniuge.

Avverso il silenzio rigetto il legale rappresentante della ricorrente ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

L'amministrazione resistente, con memoria del 17 giugno, ha comunicato di essersi uniformata agli orientamenti espressi dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Veneto, con nota dell'11 novembre 2009, prot. n. 40011/2009,

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla formazione del silenzio rigetto realizzatosi il 21 novembre 2010.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: M.P.I. Ufficio scolastico regionale per il Lazio – Scuola secondaria di I grado statale “.....”

Fatto

Il ricorrente, docente a tempo indeterminato presso l'amministrazione resistente, quale componente la RSU d'istituto, ha chiesto di potere accedere alle lettere di incarico al personale docente e ata relative al fondo d'istituto anni scolastici 2010/2011. Il ricorrente, dopo essersi recato presso gli uffici ed avere ricevuto copia di numerosi documenti, lamenta, nel presente gravame, che, in sede di esercizio del diritto, l'amministrazione avrebbe sottratto all'accesso altri documenti.

Avverso tale parziale diniego, il dott. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Questa Commissione, con decisione del 10 maggio ha chiesto all'amministrazione resistente se detiene ulteriori documenti rispetto a quelli già dati in copia, interrompendo i termini nelle more di tale incombente istruttorio.

Il ricorrente, con nota del 9 giugno, ha comunicato che l'amministrazione resistente ha inviato altri documenti e, in particolare, le lettere d'incarico relative alle seguenti voci:

- a. collaboratori del Dirigente;
- b. fiduciari;
- c. responsabili dei laboratori;
- d. sostegno alla didattica.

Lamenta, tuttavia, il ricorrente di non avere avuto ancora copia di numerosi altri documenti.

Diritto

La scrivente Commissione sollecita, dunque, l'amministrazione resistente a volere comunicare nel più breve tempo possibile se, come sostiene il ricorrente, detiene altri documenti oltre quelli già dati in copia.

Nelle more dell'adempimento di tale incombente sono interrotti i termini di legge.

PQM

La Commissione invita parte resistente all'adempimento dell'incombente indicato in motivazione, salva l'interruzione dei termini di legge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Fatto

....., dopo essersi collocata al 60° posto nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 7 posti di categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alla lista ufficiale della graduatoria definitiva e alla lista di tutti i nominativi assunti a Roma. Specifica la ricorrente che l'amministrazione resistente ha proceduto ad assumere 72 concorrenti su 75 presenti in graduatoria e di volere verificare, mediante i chiesti documenti, la correttezza di tale scorrimento atteso che la medesima non è stata assunta dall'Università.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso a tali documenti ritenendo la ricorrente privo di un interesse concreto ed attuale.

Avverso il provvedimento di rigetto, il legale rappresentante di, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente ha inviato, il 15 giugno, una memoria a questa Commissione alla quale sono stati allegati i chiesti documenti, allegazione, afferma l'Università la Sapienza avvenuta solo dopo la specificazione dell'interesse da parte dei ricorrenti nel presente gravame.

Diritto

Il ricorso è fondato.

La ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale indicata nella parte narrativa in fatto è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere alla lista ufficiale della graduatoria definitiva e alla lista di tutti i nominativi assunti a Roma, senza che sia necessaria la specificazione del proprio interesse avendolo la disposizione citata presunto sussistente in capo ai destinatari del provvedimento. Si invita, pertanto, l'amministrazione resistente a volere fornire alla ricorrente copia dei documenti allegati alla memoria del 15 giugno.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenuto fondato, lo accoglie e, per l'effetto, inviata l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Fatto

....., dopo essersi collocato al 52° posto nella graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 7 posti di categoria B, posizione economica B3, dell'area servizi generali e tecnici, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere alla lista ufficiale della graduatoria definitiva e alla lista di tutti i nominativi assunti a Roma. Specifica il ricorrente che l'amministrazione resistente ha proceduto ad assumere 72 concorrenti su 75 presenti in graduatoria e di volere verificare, mediante i chiesti documenti, la correttezza di tale scorrimento atteso che il medesimo non è stato assunto dall'Università.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso a tali documenti ritenendo il ricorrente privo di un interesse concreto ed attuale.

Avverso il provvedimento di rigetto, il legale rappresentante di, ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente ha inviato, il 15 giugno, una memoria a questa Commissione alla quale sono stati allegati i chiesti documenti, allegazione, afferma l'Università la Sapienza avvenuta solo dopo la specificazione dell'interesse da parte dei ricorrenti nel presente gravame.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente, quale partecipante alla procedura concorsuale indicata nella parte narrativa in fatto è titolare di un interesse endoprocedimentale, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, ad accedere alla lista ufficiale della graduatoria definitiva e alla lista di tutti i nominativi assunti a Roma, senza che sia necessaria la specificazione del proprio interesse avendolo la disposizione citata presunto sussistente in capo ai destinatari del provvedimento. Si invita, pertanto, l'amministrazione resistente a volere fornire al ricorrente copia dei documenti allegati alla memoria del 15 giugno.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ritenuto fondato, lo accoglie e, per l'effetto, invia l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Conservatorio di Musica di Lecce "Tito Schipa" Lecce

Fatto

La ricorrente, docente di ruolo presso il Conservatorio resistente, dopo essere stata dichiarata non idonea all'insegnamento di acustica e psicoacustica nel biennio accademico di II livello, ha chiesto al Conservatorio resistente di potere accedere a tutte le domande di disponibilità per tutti gli insegnamenti di I e II livello prodotte dai docenti nell'anno 2010 – 2011, comprensivi della documentazione e dei *curricula vitae* allegati negli anni precedenti. Afferma la ricorrente di volere verificare se altri docenti abbiano ottenuto l'idoneità al diverso insegnamento in presenza di titoli paragonabili. Riferisce la dott.ssa che tra i criteri generali di selezione, in ordine di priorità, è stata indicata "la continuità didattica rispetto al pregresso insegnamento e ipotizzabile nel futuro per la durata dell'intero ciclo di studi triennale o biennale"; pertanto, prosegue la ricorrente, atteso che è presumibile che la valutazione abbia tenuto conto di quelle precedentemente effettuate, è necessario conoscere se tali risalenti giudizi siano stati formulati sulla base di una criteri omogenei.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 13 maggio, ha concesso l'accesso al c.v. all'attuale docente della materia, ossia al prof. nonché alla delibera ricognitiva delle docenze affidate ai docenti interni allegata al verbale del Consiglio Accademico del 19 novembre 2009.

Avverso il parziale rigetto la prof., ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Lamenta la ricorrente nel presente gravame di ritenere irrilevante al fine della verifica della correttezza della selezione la concessione dei documenti del prof. poiché si tratta di docente "esterno" individuato solo successivamente alla constatazione dell'inesistenza di docenti interni.

L'amministrazione resistente, con memoria del 14 giugno, dopo avere ripercorso la presente vicenda, ha comunicato che il verbale n. 24 del 2009 contiene la ricognizione generale e l'aggiornamento, all'anno accademico 2009-2010, di tutti gli insegnamenti affidati ai docenti interni sulla base delle idoneità deliberate dal Consiglio accademico nel corso degli anni. Prosegue il Conservatorio di Musica di Lecce "Tito Schipa" affermando che da tale verbale la ricorrente avrebbe potuto verificare quali professori nell'anno accademico 2009-2010, hanno conseguito l'idoneità in virtù di un precedente insegnamento attribuito sulla base di un'idoneità riconosciuta in anni precedenti.

Diritto

La ricorrente, quale partecipante alla procedura selettiva volta all'individuazione di un insegnante di acustica e psicoacustica per il biennio accademico di II livello, è titolare di un interesse endoprocedimentale ai sensi dell'art. 10, della legge n. 241 del 1990 ad accedere ai relativi documenti, senza alcuna necessità di una preventiva notifica agli altri graduati, dal momento che questi ultimi, partecipando ad una selezione pubblica, hanno implicitamente accettato che i loro dati personali potessero essere resi conoscibili da tutti gli altri concorrenti a ciò interessati.

PQM

PLENUM 23 GIUGNO 2011

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

Contro

Amministrazione resistente: Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno

Fatto

Il ricorrente, quale presidente della locale sezione dell'associazione Arcipelago Toscano e del Consiglio d'Istituto dell'Istituto Statale d'Istruzione Superiore, ha inviato all'amministrazione resistente tre istanze di accesso in date 23 febbraio, 10 marzo e 18 marzo 2011, aventi ad oggetto i verbali di ispezioni e sopralluoghi effettuati dall'amministrazione resistente.

Avverso il silenzio rigetto il ricorrente ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

L'amministrazione resistente, con memoria del 16 giugno, ha comunicato di nutrire dubbi in ordine all'identità del ricorrente, alla carica dal medesimo rivestita ed alla sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso. Informa, infine, l'amministrazione ricorrente di avere stilato un verbale del sopralluogo effettuato presso l'Istituto citato e di averne dato notizia agli organi competenti.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività, ai sensi del combinato disposto dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006, essendo stato proposto ben oltre la scadenza del termine di trenta giorni a decorrere dalla formazione del silenzio rigetto realizzatosi rispettivamente il 23 marzo, 10 aprile, 18 aprile 2011.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza

Fatto

Il Sig. ha chiesto ed ottenuto di poter accedere a documenti detenuti da parte resistente e relativi ad un procedimento concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una certa patologia. Il Ministero ha consentito l'accesso ma in data 27 maggio 2011 si è pronunciato negativamente sull'istanza del, datata 4 maggio u.s., volta ad ottenere l'accesso in forma telematica della documentazione.

Tale provvedimento, oggetto d'impugnativa, è motivato da parte resistente in base a due pronunciamenti della scrivente relativi alla richiesta di invio a domicilio dei documenti assentiti dall'amministrazione. Pertanto, in data 27 maggio il ha presentato ricorso contro il diniego di accesso in via telematica chiedendone l'accoglimento. Con nota del 24 maggio l'amministrazione, tuttavia, si è resa disponibile all'inoltro dei documenti presso la prefettura di Bergamo, impegnandosi in tal senso.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del 24 maggio di cui alle premesse in fatto e tenuto conto che sulla vicenda è stato predisposto un parere nell'esercizio delle funzioni consultive attribuite alla scrivente, dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale di Lodi

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 1 giugno 2011 istanza di accesso rivolta all'amministrazione resistente e preordinata all'acquisizione di copia della seguente documentazione "*Note inviate ai superiori uffici circa lo stato critico dell'Ufficio Contabilità e di assegnazione contabili sede*".

Parte resistente in data 3 giugno 2011, negava l'accesso affermando l'insussistenza di interesse ad accedere ai documenti domandati da parte dell'odierno ricorrente trattandosi di documentazione non relativa all'istante.

La suddetta motivazione, tuttavia, non veniva inserita dall'amministrazione in un separato provvedimento di rigetto ma piuttosto e secondo la prospettazione fornita dal ricorrente annotata in calce all'istanza ostensiva di cui, peraltro, non veniva rilasciata copia all'odierno esponente.

Contro tale diniego in data 7 giugno u.s. il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo è da censurare la condotta di parte resistente in ordine alle modalità di comunicazione dell'impugnato provvedimento di rigetto per come prospettate dal ricorrente; invero, la circostanza di non aver consegnato copia della domanda di accesso annotata col rigetto costituisce comportamento contrastante con i principi ispiratori dell'azione amministrativa sul versante della trasparenza e del buon andamento.

Ciò premesso, è condivisibile l'argomento utilizzato da parte resistente in ordine alla genericità della motivazione (*per tutela interessi personali*) allegata alla domanda di accesso, la quale, tuttavia, avrebbe dovuto suggerire a parte resistente di richiedere un'integrazione alla richiesta formulata dal

Quest'ultimo, in sede di ricorso, specifica più dettagliatamente le ragioni dell'istanza che fanno emergere un collegamento più stretto tra la situazione giuridica del richiedente e documenti richiesti. Ciò soprattutto in relazione al riferimento che nei documenti domandati esisterebbe alla persona del ricorrente e in merito alla situazione dell'ufficio contabilità presso il quale il presta la propria attività.

Pertanto il ricorso appare fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento
dell'amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale di Lodi

Fatto

Il Sig. riferisce di aver presentato in data 1 giugno 2011 istanza di accesso rivolta all'amministrazione resistente e preordinata all'acquisizione di copia della seguente documentazione *“Relazione sanitaria, rapporto informativo, lettera di accompagnamento, prospetto assenze/presenze relative all'invio del sottoscritto alla Commissione medica ospedaliera”*.

Parte resistente in data 3 giugno 2011, negava l'accesso affermando l'insussistenza di interesse ad accedere ai documenti domandati da parte dell'odierno ricorrente *“...posto che vi è una pratica dettagliatamente curata dall'ufficio segreteria”*.

La suddetta motivazione, tuttavia, non veniva inserita dall'amministrazione in un separato provvedimento di rigetto ma piuttosto e secondo la prospettazione fornita dal ricorrente annotata in calce all'istanza ostensiva di cui, peraltro, non veniva rilasciata copia all'odierno esponente.

Contro tale diniego in data 7 giugno u.s. il Sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig., la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo è da censurare la condotta di parte resistente in ordine alle modalità di comunicazione dell'impugnato provvedimento di rigetto per come prospettate dal ricorrente; invero, la circostanza di non aver consegnato copia della domanda di accesso annotata col rigetto costituisce comportamento contrastante con i principi ispiratori dell'azione amministrativa sul versante della trasparenza e del buon andamento.

Ciò premesso, non è revocabile in dubbio la sussistenza di interesse qualificato all'accesso in capo all'odierno ricorrente, stante la natura di accesso endoprocedimentale da questi esercitato e come tale disciplinato dall'art. 10, l. n. 241/1990 che, come noto, non richiede la dimostrazione di un interesse da parte dell'accedente in via partecipativa.

Priva di pregio e inconferente appare, inoltre, la considerazione svolta da parte resistente in merito all'esistenza di pratica dettagliata curata dalla segreteria; particolare questo che non manifesta alcuna attinenza con le possibili ragioni di esclusione dell'accesso nel caso di specie inesistenti.

Per tali motivi il ricorso è da accogliere.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Roma

Fatto

....., con istanza del 12 aprile 2011, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

- a. dichiarazione rilasciata dalla ricorrente agli ispettori del lavoro nel corso della visita tenutasi nel 2010;
- b. verbale di accesso ispettivo della ricorrente inerente la prima ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto - ISFOL - nel corso del 2007;
- c. verbale (o verbali) conclusivo steso a seguito della seconda ispezione in materia di lavoro svolta presso l'Istituto ISFOL nel corso del 2010 relativo alla ricorrente;
- d. conseguenti provvedimenti assunti da codesto Ispettorato nei confronti dell'ISFOL;
- e. ogni documento relativo al procedimento di cui alle ispezioni del 2007 e 2010 inerente la ricorrente.

Motiva la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per valutare l'opportunità di tutelare in giudizio i propri diritti, tra i quali il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con l'Istituto. Chiarisce, infatti, la ricorrente nel presente gravame di lavorare presso l'Isfol dal 2001, dapprima con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, dal 2008, con un contratto di natura subordinata e con la qualifica collaboratore amministrativo VII livello, attualmente in corso.

Comunica, ancora, la ricorrente che l'Ispettorato del Lavoro nel corso del 2007 ha proceduto ad intervistare tutti i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presenti in istituto ed ha acquisito la connessa documentazione. La visita ispettiva era volta a conoscere le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e l'eventuale ricorrenza delle caratteristiche proprie di un rapporto di lavoro di natura subordinata. Nel corso del 2010, gli ispettori del lavoro hanno realizzato delle ulteriori interviste nei confronti del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa dell'Istituto già intervistato nel 2007.

A seguito del primo colloquio, del 2007, la ricorrente il 16 giugno 2009, ha presentato un'istanza di accesso avente ad oggetto i seguenti documenti:

1. la propria dichiarazione rilasciata agli ispettori;
2. verbale conclusivo relativo dell'ispezione per la parte relativa alla ricorrente;
3. conseguenti provvedimenti assunti dall'amministrazione resistente nei confronti dell'Istituto.

In data 13 maggio la ricorrente è venuta a conoscenza del diniego/differimento opposto dall'amministrazione contro il quale ha presentato ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento. In particolare parte resistente motiva il suddetto provvedimento in funzione dell'art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990, che differisce l'accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del d. m. n. 757 del 1994, fino al momento in cui gli atti sono "ultimati e definiti". Riferisce, poi, l'amministrazione di avere differito il chiesto accesso perché l'accertamento ispettivo non ha concluso l'iter".

Diritto

L'amministrazione resistente ha differito l'accesso ai chiesti documenti, sostanzialmente, sulla base di tre argomentazioni, fondate su norme primarie e secondarie; solo indicando il termine entro il quale l'accesso dovrà essere consentito, la Direzione provinciale comunica che i documenti

non sono “definiti” e che provvederà a comunicare alla ricorrente l’avvenuta conclusione degli accertamenti.

La norma primaria richiamata, ossia l’art. 24, comma 6, lett. c) della legge n. 241 del 1990 sottrae all’accesso i “documenti che riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell’ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all’attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini”, tale interesse sembrerebbe inconferente atteso che non appaiono rinvenibili profili di tutela dell’ordine pubblico, di prevenzione e repressione della criminalità in un procedimento volto alla verifica del rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale.

In attuazione di tale fonte primaria, l’amministrazione differisce l’accesso ai documenti contenenti le richieste di intervento dell’ispettorato del lavoro, ai sensi, però, dell’art. 2 del citato decreto ministeriale relativo ai casi di esclusione dei documenti relativi alla vita privata ed alla riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese ed associazioni e, in particolare, alla lett. b) inerente le richieste di intervento dell’Ispettorato del Lavoro.

Al riguardo si rileva che la norma primaria di cui l’articolo 2 citato costituisce attuazione, ossia l’art. 24, comma 6, lett. d), inerente i documenti relativi alla “vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”, prevede al successivo, comma 7 che nel bilanciamento tra interesse alla riservatezza dei dati comuni ed interesse alla tutela dei propri diritti in giudizio debba prevalere il secondo.

In tal senso si ricorda che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “.. nell’ordinamento delineato dalla legge n. 241/1990, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di segnalazioni, esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l’avvio di un procedimento ispettivo o sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all’interessato esigenze di riservatezza” (così T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 , n. 1469, nello stesso senso cfr., Cons. Stato Sez. V, 27.5.2008 n. 2511; Sez. VI, 23.10.2007 n. 5569; Sez. VI, 25.6.2007 n. 3601; Sez. VI, 12.4.2007, n. 1699). In sostanza nell’attuale sistema la tutela dell’accesso prevale sulla tutela della riservatezza qualora il primo sia strumentale alla cura o alla difesa dei propri interessi giuridici, salvo che vengano in considerazione dati sensibili o sensibilissimi (cfr. ex multis, Consiglio Stato , sez. VI, 23 ottobre 2007 , n. 5569).

La denuncia e l’esposto, del resto, non possono essere considerati un fatto circoscritto al solo autore, all’Amministrazione competente al suo esame e all’apertura dell’eventuale procedimento, ma riguardano direttamente anche i soggetti “denunciati”, i quali ne risultano comunque incisi (così, T.A.R. Lombardia, Brescia, 1469/2008, cit.). In conclusione il diritto alla riservatezza, pure costituzionalmente rilevante, non può dunque essere ricostruito in termini di “diritto all’anonimato” dell’autore di una dichiarazione rilevante nell’ambito di un procedimento destinato ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridica di altro soggetto.

Relativamente alla terza argomentazione posta, sostanzialmente, dall’amministrazione resistente a sostegno del proprio differimento, ossia il carattere non “definito degli atti di ispezione”, ovvero, secondo quanto comunicato nella memoria, la mancata conclusione dell’*iter* ispettivo, si rileva che dal combinato disposto dell’art. art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241/1990 e dell’art. 2, comma 2 del d.P.R. n. 184 del 2006, il diritto di accesso si esercita, anche, nei confronti degli atti interni, senza che sia necessaria la conclusione del procedimento, essendo, dunque, esclusi dall’accesso solo quei documenti che non sono materialmente esistenti.

Si ricorda che l’accesso è considerato un principio generale dell’attività dei pubblici poteri, le cui eccezioni sono tassativamente e normativamente previste, pertanto la mancata definizione del procedimento non implica l’esclusione dall’accesso di tutti i documenti formati nel corso del suo svolgimento. A riprova di ciò, l’accesso endoprocedimentale è stato ritenuto dal legislatore così rilevante al fine dell’attuazione del principio di partecipazione procedimentale da consentire

l'accesso ai documenti del medesimo senza che il destinatario del provvedimento debba dimostrare il proprio interesse.

Inoltre, la trasparenza di un procedimento diretto, presumibilmente, ad accertare se dietro la forma di contratti di collaborazione non si celino forme di lavoro subordinato, svolto da ispettori normativamente deputati a verificare il rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale, costituisce uno strumento di democrazia a garanzia di entrambe le parti del rapporto di lavoro.

Pertanto, si accoglie il ricorso in considerazione della sussistenza in capo alla ricorrente di un interesse qualificato ad accedere ai documenti indicati nella parte narrativa in fatto, sia quale parte del procedimento ispettivo sia perché i chiesti documenti sono necessari per tutelare in giudizio i propri diritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

Fatto

Il Sig., dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, riferisce di aver partecipato ad una procedura selettiva interna di progressione economica, indetta dal Ministero resistente, per l'attribuzione della fascia retributiva superiore, per la copertura di complessivi 8 posti di funzionario informatico, III area funzionale, fascia retributiva F2, non collocandosi, all'esito della graduatoria, in posizione utile.

Pertanto in data 20 aprile chiedeva di poter accedere a tutti gli atti della procedura per verificare la correttezza dell'assegnazione dei punteggi senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Di talché, in data 8 giugno 2011, il, lamentando l'implicito diniego del Ministero, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria del 15 giugno 2011, ha comunicato quanto segue:

- è in corso una procedura di riesame dei punteggi assegnati, che porterà alla revisione della graduatoria, e l'esistenza di tale procedura è stata portata a conoscenza del ricorrente;
- sono state presentate, riguardo a detto procedimento selettivo, circa 1450 istanze, fra richieste di accesso e di revisione della graduatoria;
- l'amministrazione ha per tali motivi ritenuto di soprassedere alla richiesta ostensiva di cui al presente ricorso, che sarebbe comunque stata di differimento della valutazione della richiesta, stante la mancata ultimazione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice;
- la fonte regolamentare di settore, ovvero il DM 25 gennaio 1996 n. 115, all'art. 4 lett. e) prevede il rinvio dell'accesso agli atti di una procedura concorsuale alla ultimazione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice.

Diritto

Sul ricorso presentato dal, la Commissione osserva quanto segue.

Censurata preliminarmente la condotta silenziosa di parte resistente, la memoria difensiva di quest'ultima, di cui alle premesse in fatto, assume un rilievo fondamentale ai fini della presente decisione. Ed invero, se in astratto la legittimazione del ricorrente non è in discussione, in concreto la volontà manifestata dall'amministrazione, nell'esercizio dell'autotutela ad essa spettante, di riformulare la graduatoria (volontà risultante dalla nota del 14 febbraio u.s. e comunicata, anche se non direttamente, al ricorrente) rende legittimo il differimento opposto, sia pure in sede di memoria difensiva prodotta nel presente procedimento.

Ciò in quanto, allo stato e in attesa della riformulazione della graduatoria, l'amministrazione non sarebbe nemmeno in grado di individuare i documenti chiesti dal, siccome relativi a vincitori ancora non proclamati tali, stante la pendenza della revisione della graduatoria avviata da parte resistente.

Resta ferma, comunque, la sussistenza in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, dell'interesse a ottenere copia degli atti relativi a una prova selettiva cui ha partecipato. Tuttavia, legittimamente l'amministrazione può disporre il differimento dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti chiesti, qualora esso sia necessario, per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24 c. 6 della legge, o, come nel caso odierno, per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Tali atti dovranno però essere consegnati nel momento di avvenuta revisione della graduatoria.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Gruppo Torre S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici – Centro Prova Autoveicoli di Bologna

Fatto

La società a responsabilità limitata Gruppo Torre, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. riferisce quanto segue. L'esponente è proprietaria nonché titolare di diritto di locazione finanziaria di quattro furgoni provvisti di cisterna per l'aspirazione di liquidi di wc chimici e di cisterna piccola per il lavaggio di bagni chimici.

In seguito ad alcuni controlli eseguiti sui predetti veicoli, sono emerse alcune irregolarità rispetto alle specifiche tecniche di cui agli atti di omologazione. In particolare è risultato che i mezzi in questione non erano omologati per il trasporto reflui, rendendo così gli stessi inservibili rispetto alle finalità per le quali erano stati acquisiti alla sfera giuridica dell'odierna ricorrente.

Per tale vicenda, prosegue l'esponente, pende causa civile dinanzi al Tribunale di Firenze. Pertanto, in data 5 aprile 2011, la Gruppo Torre S.r.l. formulava istanza di accesso nei confronti di parte resistente tesa ad ottenere tutta la documentazione concernente l'omologazione dei suddetti veicoli.

Il Ministero resistente (Centro prova autoveicoli di Bologna), con nota del 26 aprile successivo – ricevuta dalla ricorrente il 6 maggio 2011 – negava il chiesto accesso, sostenendo di non rilasciare a privati documentazione tecnica inerente i veicoli e che qualora la documentazione medesima fosse necessaria per essere fatta valere in giudizio, sarà rilasciata dall'autorità giudiziaria.

Contro tale determinazione, la Gruppo Torre ha presentato ricorso alla scrivente in data 24 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento e notificando il gravame alla controinteressata Armal S.r.l.

In data 8 giugno 2011, parte resistente ha trasmesso memoria difensiva con la quale insiste per il rigetto del ricorso.

Diritto

Sul ricorso presentato dal Gruppo Torre la Commissione osserva quanto segue.

In primo luogo si osserva la titolarità di interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, titolarità, peraltro, non contestata dall'amministrazione resistente. Dalla prospettazione effettuata nell'atto introduttivo del presente procedimento giustiziale e dalla documentazione allegata, invero, emerge la stretta relazione tra la sfera giuridica della richiedente e i documenti oggetto della domanda ostensiva. Al riguardo, è appena il caso di rammentare come l'acquirente di un veicolo debba poter fare affidamento sulla certazione effettuata dalla pubblica autorità in merito all'omologazione rilasciata per un determinato uso del veicolo stesso.

Nel caso di specie, l'accertata irregolarità sul fronte dell'omologazione, rendendo inservibili i furgoni, costituisce motivo legittimante la richiesta di accesso, radicando la titolarità del relativo diritto in capo all'istante.

L'amministrazione resistente ha negato l'accesso adducendo a sostegno del diniego la circostanza di non rilasciare dati tecnici inerenti veicoli e ritenendo comunque compito dell'autorità giudiziaria ordinare l'esibizione dei documenti.

Entrambi i percorsi argomentativi sono destituiti di giuridico fondamento.

Con riferimento al primo si rileva l'assoluta apoditticità del motivo di diniego, atteso che parte resistente non svolge alcun ragionamento in ordine ai profili che osterebbero al rilascio della richiesta documentazione.

Quanto al secondo, fondate appaiono le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo nella parte in cui mettono in rilievo l'autonomia del diritto di accesso rispetto agli analoghi strumenti, in punto di conseguimento di risultati ad essi conseguenti, azionabili dall'autorità giudiziaria. Invero, la facoltà di rivolgersi al giudice per ottenere dall'amministrazione i documenti oggetto dell'istanza denegata da parte resistente, non costituisce strumento previsto dall'ordinamento alternativamente all'esercizio del diritto di accesso.

Parte resistente, tuttavia, con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, svolge considerazioni più approfondite sui motivi di diniego; considerazioni che la scrivente non può non tenere nel dovuto conto. In primo luogo l'amministrazione osserva l'ampiezza della richiesta di accesso che coinvolge tutti i documenti contenuti nel fascicolo dell'omologazione. A tale riguardo fa presente che tra questi ne figurano alcuni che sarebbero esclusi dall'accesso in quanto contenenti dati in grado di rivelare dati concernenti la proprietà industriale – coperta da segreto – delle ditte richiedenti l'omologazione.

Rispetto a questi dati, la Commissione osserva che non essendo intervenute motivate opposizioni da parte della controinteressata edotta del presente procedimento, le esigenze di riservatezza opposte nella memoria difensiva sono prive di pregio, atteso che esse non possono essere sollevate d'ufficio dall'amministrazione ma devono costituire il frutto di una ponderazione da svolgersi all'esito dell'opposizione del titolare dei dati. Peraltro è la stessa amministrazione a ritenere accessibili i documenti contenuti nel fascicolo di omologazione e non riguardanti dati tecnici del veicolo coperti da segreto industriale e ciò, aggiunge la scrivente, a prescindere dalla circostanza che si tratti di documenti formati da privati o dalla parte pubblica.

Anche il richiamo alla normativa comunitaria così come quello in ordine alle finalità di trattamento dei dati appaiono inconferenti, incidendo su profili diversi rispetto a quelli coinvolti dalla disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi.

D'altronde, tale decisione ha un'efficacia *inter partes*, ragion per cui qualora in situazioni analoghe il controinteressato opportunamente informato già in sede procedimentale amministrativa della richiesta di accesso presentata da un terzo dovesse formulare motivata opposizione, ben potrebbe l'amministrazione negare l'accesso medesimo ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241 del 1990.

Pertanto, il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale Personale Militare.

Fatto

Il sig. in data 5 maggio 2011 ha formulato istanza nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della lettera di trasmissione indirizzata a parte resistente con la quale si comunicavano alcuni documenti concernenti la posizione dell'istante sotto il profilo della sua permanenza nei ruoli dell'amministrazione medesima.

Parte resistente non ha dato seguito all'istanza nei trenta giorni successivi, pertanto, contro il silenzio rigetto formatosi, l'..... in data 11 giugno u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

Quanto alla sussistenza di un qualificato interesse all'accesso in capo all'odierno ricorrente, questa Commissione non nutre dubbi, essendo il documento oggetto dell'istanza relativo a procedimento concernente la posizione giuridica dello stesso richiedente. Non ravvisandosi, pertanto, alcun motivo per negare l'accesso alla documentazione richiesta, il ricorso deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Vicenza

Fatto

La signora, rappresentata e difesa dall'Avv., riferisce di aver presentato in data 28 marzo 2011 all'Agenzia delle Entrate di Vicenza richiesta di accesso alla dichiarazione dei redditi del proprio ex coniuge, al fine di agire per la rideterminazione delle condizioni patrimoniali stabilite a seguito del divorzio.

L'amministrazione non ha dato seguito alla domanda di accesso nei trenta giorni successivi e pertanto, contro il silenzio maturato, la ha presentato in data 27 maggio 2011 ricorso alla scrivente chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

In primo luogo si osserva la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale in capo all'odierna ricorrente, costituendo la documentazione richiesta indice di valutazione delle condizioni economiche dell'ex coniuge; condizioni rilevanti ai fini della rideterminazione degli accordi patrimoniali precedentemente stabiliti in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Come rileva correttamente la ricorrente, tali dati non rientrano nel novero di quelli sensibili di cui al D.lgs. n. 196/2003 e quindi, non ravvisandosi ulteriori elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di accesso, il presente gravame deve trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'ordine degli Architetti di Ravenna

Fatto

Il sig., iscritto al Consiglio dell'ordine degli architetti di Ravenna, riferisce di aver ricevuto in data 29 marzo 2011 nota del Consiglio resistente con la quale si autorizzava l'accesso alle delibere consiliari concernenti un procedimento disciplinare nei suoi confronti, come in precedenza richiesto dall'istante. A seguito di istanza riferita però a tutto il fascicolo disciplinare parte resistente con nota del 19 maggio u.s. negava l'accesso in quanto la scrivente sul punto si era già espressa nel senso dell'improcedibilità del gravame per intervenuta cessazione della materia del contendere.

Contro tale determinazione il ha presentato richiesta di riesame alla scrivente Commissione. In data 10 giugno parte resistente ha trasmesso memoria difensiva insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

La Commissione osserva di potersi pronunciare sulla fattispecie, già portata al suo esame ma con riferimento ad altra documentazione, rilevando l'illegittimità del provvedimento di diniego. Quest'ultimo, invero, è motivato sulla precedente pronuncia resa dalla scrivente in data 6 aprile e concernente, tuttavia, il solo accesso alle delibere consiliari. Sulla domanda relativa a tutto il fascicolo disciplinare, viceversa, la Commissione si è pronunciata nel senso della reiezione del gravame per non aver il ricorrente presentato previa istanza in tal senso. Avendolo fatto, in data 12 maggio u.s., il ricorso deve essere accolto, stante la legittimazione dell'odierno ricorrente ad ottenere il chiesto accesso.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale della Guardia di Finanza di Perugia

Fatto

La sig.ra, coniuge convivente del maresciallo in servizio presso la tenenza di Gubbio, espone quanto segue. A partire dal mese di febbraio e fino a tutto il mese di aprile del 2011 il marito dell'odierna ricorrente non ha prestato servizio a causa di non meglio precisati accertamenti sanitari ai quali l'amministrazione di appartenenza lo aveva avviato.

Nel corso dello svolgimento di normali operazioni casalinghe, la sig.ra rinveniva nella tasca dei pantaloni del marito un biglietto recante la dicitura "Antidoping test tube – catena di custodia – safe link" con il nome di impresso.

Pertanto, dopo aver infruttuosamente chiesto chiarimenti al riguardo al marito, la sig.ra ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi agli accertamenti medici effettuati dal coniuge vedendosi opporre in data 27 maggio 2011 un diniego fondato sulla disposizione regolamentare di cui all'articolo 5, lettera h), D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, che esclude dall'accesso gli accertamenti medico-legali relativi alla salute delle persone.

Contro tale provvedimento la ha presentato in data 8 giugno 2011 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dalla sig.ra, la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda su precisa disposizione concernente i casi di esclusione dell'accesso e segnatamente sull'art. 5, lettera h), D.M. 29 ottobre 1996, n. 603. Al riguardo si rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente Commissione non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Università di Bari

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

Fatto

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in persona del rettore p.t., riferisce quanto segue. A seguito di ispezione effettuata da addetti dell'INPGI, veniva riscontrato l'omesso versamento da parte dell'Università ricorrente dei contributi previdenziali per le posizioni di due giornalisti pubblicisti assunti a tempo indeterminato da parte ricorrente e addetti all'ufficio stampa dell'Università. Di conseguenza veniva comminata una sanzione pecuniaria a carico dell'odierna esponente.

In seguito l'odierna ricorrente inoltrava domanda di revoca delle sanzioni comminate che veniva respinta con nota del 3 febbraio 2011, con la quale il Presidente dell'istituto previdenziale riteneva destituite di fondamento le argomentazioni svolte dall'ente di ricerca e richiamava, a sostegno di tale nota, una delibera del 26 febbraio 2011.

Parte ricorrente, quindi, ha presentato due istanze di accesso – l'ultima in data 26 aprile – al fine di acquisire copia della suddetta deliberazione. Ad una prima risposta negativa ne è seguita un'altra, datata 29 aprile 2011, con la quale parte resistente negava l'accesso sulla base di una disposizione regolamentare disciplinante i casi di esclusione del diritto di accesso e relativa agli atti collegiali nonché a quelli connessi, dalla cui conoscenza possa derivare pregiudizio per l'istituto previdenziale.

Contro tale provvedimento l'Università ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 19 marzo u.s. chiedendone l'accoglimento. In data 6 giugno l'INPGI ha trasmesso memoria difensiva, insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

Con riferimento al ricorso presentato dall'Università di Bari, la Commissione osserva quanto segue. Il diniego opposto da parte resistente si fonda su una disposizione concernente i casi di esclusione dell'accesso che sottrae dall'area dei documenti accessibili le deliberazioni degli organi collegiali e annesso relazioni, documentazioni e pareri. Al riguardo la Commissione rileva che tra i poteri che la legge assegna alla scrivente non figura quello concernente la disapplicazione di norme regolamentari, in disparte ogni considerazione circa la legittimità della suddetta disposizione; potere, viceversa, espressamente attribuito al giudice amministrativo. Sull'applicabilità al caso di specie della norma regolamentare, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente nell'atto introduttivo, milita l'estensione della stessa disposizione anche agli atti connessi, al di là che si tratti di manifestazioni di volontà collegiali o monocratiche. Pertanto la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio – Cuneo

Fatto

Il sig. il 22 aprile 2011 ha chiesto all'Ag. del Territorio di Cuneo di accedere agli atti del procedimento di declassamento di alcuni suoi terreni siti nel Comune di e consistenti in alcune particelle del fg. 8, in istanza meglio indicate. L'amministrazione il 18 maggio 2011 ha invitato l'istante a presentarsi nei suoi uffici il 24 maggio 2011. Il, tuttavia, per un disguido postale, non si è potuto presentare, e lo ha comunicato il 26 maggio all'Agenzia. Non avendo da allora avuto più notizie in merito all'istanza, il il 10 giugno 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Parte resistente, con memoria del 17 giugno 2011, ha comunicato di aver riconvocato il per il 21 giugno 2011, e ha comunque trasmesso a questa Commissione tutti i documenti connessi al procedimento di declassamento in oggetto. Tali documenti sono identici a quelli già inviati dall'Amministrazione a questa Commissione in occasione di altro ricorso del deciso nel plenum del 31 maggio scorso, e che questa Commissione ha inoltrato, in data 14 giugno 2011, all'odierno ricorrente.

Diritto

La Commissione, preso atto che con la memoria di parte resistente viene comunicato alla scrivente ogni documento riferibile al procedimento di cui alla originaria istanza di accesso, e che tali atti sono identici a quelli già inviati al ricorrente da questa Commissione il 14 giugno 2011, ritiene di dover considerare cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Equitalia Sardegna spa

Fatto

Il sig. ha chiesto il 18 marzo 2011 a Equitalia spa di accedere, in relazione a ciascuna di una serie di cartelle esattoriali a lui riferite, e nell'istanza specificate, a quanto segue:

1. copia delle relate di notifica, affinché siano chiare firma e data;
2. nome del messo notificatore, atto di nomina e autorizzazione a esercitare nel territorio comunale;
3. natura del rapporto di lavoro del messo con Equitalia o con altra società terza, e, in questo secondo caso, nome p. iva e sede legale della società datrice di lavoro del messo, tipo di contratto e mansione, nonché orari di lavoro, copia del DURC della società convenzionata, dei documenti di regolarità contributiva, sanitaria e di sicurezza sul posto di lavoro, il nome del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori, il piano operativo sicurezza, valutazione rischi, numero posizione INPS e INAIL della società cui fa capo il messo;
4. copia della convenzione che ha dato origine all'atto di nomina dei messi notificatori straordinari;
5. attestazione da cui risulti che la società è iscritta all'albo del Ministero delle finanze delle società private abilitate alla riscossione e notificazione;
6. nota di trasmissione alla Prefettura dell'abilitazione del messo;
7. copia del corso e relativo titolo di abilitazione ex l. 296/06 art. 1 cc. 158, 159, 160, 182;
8. ogni altro documento utile a evidenziare il rispetto delle modalità di notifica con particolare riferimento ad alcune disposizioni di rango legislativo specificamente indicate.

Questo al fine di verificare se le procedure di notifica delle cartelle esattoriali siano o meno viziata da nullità o inesistenza.

Lamentando la mancata risposta dell'amministrazione il sig. ha presentato ricorso il 23 maggio 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

L'8 giugno 2011 l'amministrazione ha dato riscontro all'istanza di accesso, notiziandone la scrivente, nei sensi dell'accoglimento della richiesta per quanto attiene ai documenti d'interesse rispetto ai procedimenti riguardanti il sig. Inoltre la stessa ha inviato a questa Commissione una memoria difensiva in cui chiarisce voler consentire l'accesso solo a quanto chiesto al punto 1), e in cui, fra l'altro, sostiene l'inconferenza della normativa richiamata dall'istante a sostegno di quanto domandato al punto 7), essendo la stessa riferita alle c.d. notifiche dirette operate dagli enti impositori per la notifica di atti di accertamento di tributi locali o afferenti le procedure esecutive di cui al T.U. riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, mentre la fattispecie in questione sarebbe normata dall'art. 12 del d.lgs. 46/99, che recita: "Il concessionario, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere, può nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nei comuni compresi nell'ambito del concessionario che lo ha nominato e non può farsi rappresentare né sostituire." L'abilitazione non sarebbe in questo caso pertanto null'altro che l'espressa nomina del messo fatta dal concessionario, e estenderebbe la sua validità in tutto il territorio in cui opera il concessionario stesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene sanata la tardiva presentazione dell'odierno gravame dall'invio del provvedimento di parziale accoglimento della richiesta ostensiva inviato l'8 giugno scorso dall'amministrazione all'istante.

Nel merito il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Riguardo i documenti di cui ai punti 1) e 2) in fatto, appare fondata la pretesa del ricorrente ad avere accesso alle relate di notifica e all'atto di nomina del messo in questione, poiché la data, la conoscenza del nome del messo e la sussistenza di un valido atto di nomina dello stesso condizionano la validità della notificazione delle cartelle in questione.

Per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 7) in fatto, la Commissione prende atto di quanto affermato dall'amministrazione nella sua memoria sull'inesistenza di tali titoli, e respinge pertanto la richiesta del ricorrente.

Il ricorso deve essere respinto inoltre per genericità nella parte concernente la mancata ostensione dei documenti di cui al punto 8), che non sono specificamente individuati dal ricorrente.

Non vi è poi interesse ad accedere, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge n. 241/1990, ai documenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 6), documenti la cui conoscenza è irrilevante al fine di accertare la validità della notificazione delle cartelle in questione: l'accesso risulterebbe quindi un indebito controllo generalizzato dell'attività della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per effetto l'Amministrazione a riesaminare entro trenta giorni l'istanza di accesso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Dip. Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto –
Taranto

Fatto

Il dott. ha chiesto all'amministrazione epigrafata, da cui dipende, accesso ai documenti relativi a un procedimento disciplinare instaurato su sollecitazione dello stesso a carico del suo ex superiore, mar., per avere notizia dei provvedimenti adottati e valutare la percorribilità di azioni penali.

L'ufficio, con nota pervenuta all'istante il 15 marzo 2011, ha dato accesso solo all'istanza e alle dichiarazioni del stesso, negando i verbali d'interrogatorio del e degli altri dipendenti, nonché l'Odg disponente l'inchiesta, per essere gli stessi atti interni contenenti giudizi sulla opportunità di provvedimenti, sottratti ex art. 1050 lett. e) del TU sull'ordinamento militare DPR 15 marzo 2010 n. 90.

È continuato in seguito fra le parti uno scambio epistolare in merito alla vicenda, in nulla innovativo però, nei riguardi delle reciproche posizioni, sul chiesto accesso.

Il 20 maggio 2011, infine, il ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria dell'amministrazione del 9 giugno 2011 chiede il respingimento del gravame per infondatezza o in subordine per tardività.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, D.P.R. n. 184/2006 dispone infatti che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio-rigetto. Nel caso di specie tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.

contro

Amministrazione resistente: Comitato Paritetico sul Fenomeno del Mobbing - Ministero della Difesa

Fatto

Il dott., dipendente del Ministero della difesa, ha chiesto il 7 settembre 2010 all'amministrazione epigrafata accesso alle determinazioni eventualmente conseguenti alla segnalazione, fatta dal medesimo, dei comportamenti tenuti dal suo ex superiore, pres. Circolo sottuff. M.m. mar., per averne notizia, e al carteggio connesso. Dopo varia corrispondenza fra Comitato e Stato maggiore della difesa, per stabilire la competenza, e varie reiterazioni della domanda di accesso da parte dell'istante, in cui, da ultimo, egli ha specificato l'interesse a perseguire penalmente e civilmente il, parte resistente il 9 maggio 2011 ha infine risposto, trasmettendo copia della determinazione presa sul caso, ovvero l'opera di mediazione che ha portato al trasferimento di entrambe le parti in causa, e, in altri uffici, e negando tuttavia l'ostensione degli atti connessi alla questione, sul presupposto della riservatezza necessaria al Comitato per espletare il ruolo suo proprio. Avverso tale diniego il ha presentato, il 4 giugno 2011, ricorso a questa Commissione, chiedendo che esaminato il caso assuma le conseguenti determinazioni. Parte resistente, con memoria del 16 giugno 2011, insiste per il rigetto, e aggiunge quanto segue:

1. a seguito della segnalazione del sul comportamento vessatorio del il Comitato si è adoperato per ottenere informazioni in merito attraverso audizioni informali e segnalazioni agli organi competenti;
2. tutti gli atti, verbali, determinazioni, richieste d'intervento e relative risposte, sono stati messi a disposizione degli interessati;
3. il carteggio richiesto dal consisterebbe nella relazione allegata alla risposta fornita dallo Stato maggiore della marina a una richiesta del Comitato, ed è sintesi di un colloquio tra e organo amministrativo da cui dipende, riportante le giustificazioni date dallo stesso sui comportamenti addebitatigli;
4. tale relazione è stato elemento informativo risultante in una determinazione dello Stato maggiore della marina sul caso, di cui il ha avuto copia;
5. a seguito della richiesta di accesso oggi in trattazione il Comitato ha deliberato di non consentire l'ostensione delle informative interne di interlocuzione con le parti, in quanto esse, oltre a essere confidenziali, sono finalizzate alla soluzione di situazioni che richiedono riservatezza: il contrario non solo impedirebbe l'opera mediativa del Comitato, ma fomenterebbe il contenzioso, esito opposto a quello voluto con l'istituzione dell'organismo stesso;
6. infine, che i fondamenti giuridici alla base del diniego sono l'art. 24 c. 6 lett. d) legge 241/90, l'art. 1050 c. 1 lett. e) e h) dpr 90/10, e i Principi generali del d.lgs. 196/03.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva come il ricorso in esame non possa essere accolto poiché investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006. Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

PLENUM 23 GIUGNO 2011

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c*) del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: Politecnico di Milano – Scuola di Architettura Civile

Fatto

L'istante ha inviato al Politecnico domanda di partecipazione a una valutazione comparativa dei curricula fatta per assegnare un corso di insegnamento. Essendo la sua domanda giunta intempestivamente a causa di un disguido postale, la procedura è stata vinta dall'unica altra candidata.

Volendo chiedere i danni a Poste italiane la dott.ssa ha quindi chiesto accesso ad alcuni atti della procedura.

Il 28 aprile 2011 l'amministrazione ha consentito un parziale accesso, negando però la domanda di partecipazione della vincitrice e agli allegati titoli e curriculum, a motivo dell'opposizione della controinteressata.

Avverso tale determinazione la ricorrente si è rivolta al Difensore civico della regione Lombardia, che l'8 giugno ha comunicato di ritenersi incompetente in merito alla richiesta, pervenuta a quell'ufficio l'1 giugno.

L'8 giugno 2011 la ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento per illegittimità del diniego parziale di accesso, e ritenendolo tempestivo, in considerazione del fatto che, benché il gravame alla Commissione sia stato inoltrato oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento, inizialmente il ricorso sarebbe stato presentato nei termini di legge al Difensore civico regionale per un errore scusabile, dovuto alla individuazione della esatta natura dell'ente universitario.

Parte resistente, con memoria del 13 giugno 2011, insiste per il rigetto, a motivo della presenza nei documenti chiesti di dati definiti personali e sensibili: indirizzo, numero telefonico, cod. fiscale, P. IVA, coordinate bancarie e dati previdenziali.

Diritto

La Commissione, avendo necessità, per decidere, di disporre di dimostrazione della effettiva tempestività dell'originario ricorso al Difensore civico, invita la sig.ra a trasmetterle, qualora ne disponga, prova della data di inoltro del ricorso al Difensore civico.

PQM

La Commissione invita parte ricorrente a comunicarle quanto richiesto. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria

Fatto

Il sig., dipendente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con qualifica di "Assistente informatico A2 F3", riferisce di aver partecipato ad una procedura selettiva interna di progressione economica, indetta dal Ministero resistente, per l'attribuzione della fascia retributiva superiore.

Non essendo risultato vincitore, e volendo controllare la correttezza della procedura di attribuzione dei punteggi, ha chiesto il 26 gennaio 2011 copia delle domande di partecipazione al bando, con i connessi allegati, nonché, il 10 febbraio 2011, la revisione della graduatoria. Il 28 aprile 2011 ha reiterato la domanda di accesso, integrandola con la richiesta dei verbali della commissione esaminatrice.

Lamentando l'implicito diniego del Ministero il sig. ha presentato il 9 giugno 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria del 15 giugno 2011, ha comunicato quanto segue:

- è in corso una procedura di riesame dei punteggi assegnati, che porterà alla revisione della graduatoria, e l'esistenza di tale procedura è stata portata a conoscenza del ricorrente;
- sono state presentate, riguardo a detto procedimento selettivo, circa 1450 istanze, fra richieste di accesso e di revisione della graduatoria;
- l'amministrazione ha per tali motivi ritenuto di soprassedere alla richiesta ostensiva di cui al presente ricorso, che sarebbe comunque stata di differimento della valutazione della richiesta, stante la mancata ultimazione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice;
- la fonte regolamentare di settore, ovvero il DM 25 gennaio 1996 n. 115, all'art. 4 lett. e) prevede il rinvio dell'accesso agli atti di una procedura concorsuale alla ultimazione dei lavori da parte della Commissione esaminatrice.

Diritto

Sul ricorso presentato dal, la Commissione osserva quanto segue.

Censurata preliminarmente la condotta silenziosa di parte resistente, la memoria difensiva di quest'ultima, di cui alle premesse in fatto, assume un rilievo fondamentale ai fini della presente decisione. Ed invero, se in astratto la legittimazione del ricorrente non è in discussione, in concreto la volontà manifestata dall'amministrazione, nell'esercizio dell'autotutela ad essa spettante, di riformulare la graduatoria (volontà risultante dalla nota del 14 febbraio u.s. e comunicata, anche se non direttamente, al ricorrente) rende legittimo il differimento opposto, sia pure in sede di memoria difensiva prodotta nel presente procedimento.

Ciò in quanto, allo stato e in attesa della riformulazione della graduatoria, l'amministrazione non sarebbe nemmeno in grado di individuare i documenti chiesti dal, siccome relativi a vincitori ancora non proclamati tali, stante la pendenza della revisione della graduatoria avviata da parte resistente.

Resta ferma, comunque, la sussistenza in capo al ricorrente, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, dell'interesse a ottenere copia degli atti relativi a una prova selettiva cui ha partecipato.

Tuttavia, legittimamente l'amministrazione può disporre il differimento dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti chiesti, qualora esso sia necessario, per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24 c. 6 della legge, o, come nel caso odierno, per salvaguardare

PLENUM 23 GIUGNO 2011

specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa. Tali atti dovranno però essere consegnati nel momento di avvenuta revisione della graduatoria.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Equitalia spa

Fatto

La sig.ra il 6 giugno 2011 è ricorsa a questa Commissione, chiedendone l'intervento secondo legge, riguardo un parziale diniego di Equitalia a quanto chiesto in quattro istanze di accesso dalla medesima inviate il 4 maggio scorso. Al ricorso non è allegato il testo delle istanze, né il diniego dell'amministrazione, né è meglio precisato in alcun modo il merito della vicenda.

Parte resistente con memoria del 16 giugno 2011 insiste per il rigetto e motiva il parziale diniego di accesso inviato dall'amministrazione all'istante l'1 giugno 2011.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente come l'odierno gravame sia privo di allegazione del provvedimento impugnato e di una pur sommaria esposizione dei fatti, come previsto, a pena di inammissibilità, dall'art. 12 c. 4 lett. a) e c. 3 lett. c) del DPR 184/06.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ex art. 12 c. 7 lett. c) del dpr 184/06.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Dip. Amministrazione Penitenziaria

Fatto

L'odierno ricorrente ha chiesto all'amministrazione in epigrafe, da cui dipende, il trasferimento a Reggio Calabria, ma gli è stato preferito, nonostante l'asserita minore anzianità di servizio. Al fine di tutelare i propri diritti il ha quindi presentato il 2 marzo 2011 istanza di accesso alla domanda di trasferimento del Parte resistente ha negato immotivatamente l'ostensione con nota del 2 maggio 2011, aggiungendo tuttavia alcune circostanze fattuali sullo svolgimento del procedimento d'interesse. Avverso tale diniego il ha presentato il 31 maggio 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento. Memoria dell'amministrazione del 14 giugno 2011 ripercorre la vicenda, nulla esprimendo, tuttavia, in merito alle motivazioni del diniego.

Diritto

Preliminarmente la Commissione osserva come il ricorso in esame non possa essere accolto poiché investe dati di una terza persona controinteressata, già individuata in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale il ricorso stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del D.P.R. n. 184/2006. Nel caso di specie, essendo note a parte ricorrente le generalità del soggetto controinteressato, la stessa avrebbe dovuto provvedere alla notifica del presente ricorso nei suoi confronti.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. c) del D.P.R. n. 184/2006.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Ferrara

Fatto

Il, straniero clandestino, è stato tradotto il 30 marzo 2011 per ordine del Questore di Ferrara al C.E.E. di Milano per esservi trattenuto in vista del successivo accompagnamento alla frontiera a mezzo forza pubblica. Avendo però le competenti autorità sanitarie ritenuto l'ingresso in detta struttura incompatibile con le condizioni mediche del, lo stesso, riaccompagnato a Ferrara, ha ricevuto il giorno stesso dalla Questura epigrafata ordine di allontanarsi dal territorio dello Stato entro 5 giorni.

Avverso tale disposizione l'odierno ricorrente, per mezzo del proprio legale, ha presentato ricorso, poi vinto, al Giudice di pace, e ha chiesto inoltre accesso a un telefax nominato in premessa all'ordine stesso.

L'amministrazione ha negato il 3 maggio 2011 quanto chiesto, sul presupposto che il soprascritto telefax è la comunicazione del serv. Immigrazione del dip. Pubblica sicurezza del ministero dell'interno sulla scelta del C.I.E. a cui destinare l'istante, e che ricade pertanto fra i documenti che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24 c. 1 e 2 legge 241/90 e dell'art. 3 c. 1 lett. a) del decreto 10 maggio 1994 del Ministero dell'interno, sono esclusi dall'accesso in quanto atti presupposti alle attività di pubblica sicurezza o inerenti la repressione della criminalità.

L'1 giugno il, tramite avvocato, ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento, e richiamando a fondamento della propria pretesa la sentenza n. 253/09 della 1° sez. del TAR Calabria.

Il 13 giugno 2011 l'amministrazione resistente ha comunicato con memoria di insistere per il rigetto, e inoltre che il telefax richiesto non è in modo alcuno presupposto ai provvedimenti questorili di trattenimento nel C.I.E. e di ordine di allontanamento, essendo il contenuto di questi già disciplinato, in modo non discrezionale, dall'art. 14 del TU sull'immigrazione. Nel telefax invece, richiamato nel provvedimento al solo scopo di averne memoria, sono riportate le scelte tecniche operative dell'Amministrazione centrale per individuare il più adatto fra i C.I.E. disponibili, alla luce di motivazioni quali l'affollamento, le contrapposizioni etniche, le contingenti situazioni di tensione nella struttura, ecc.....

Diritto

La Commissione ritiene di dover considerare legittimo l'operato dell'amministrazione, poiché, dalla ricostruzione del fatto, appare come il chiesto documento non sia presupposto al provvedimento questorile d'interesse, e come in ogni caso esso sia escluso dall'accesso ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett a) DM Interno 415/94.

Tanto accertato, ed essendo peraltro priva dei poteri necessari a disapplicare la richiamata previsione regolamentare, questa Commissione ritiene di dover respingere il ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

L'istante ha chiesto il 9 marzo 2011 all'amministrazione in epigrafe copia della relazione ministeriale inviata al Consiglio di Stato in merito ad un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica inviato dalla medesima il 4 novembre 2009.

Lamentando la mancata risposta del ministero, la sig.ra ha presentato il 14 aprile ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente con memoria del 28 aprile 2011 ha affermato che l'istante ha presentato nel tempo vari ricorsi straordinari e ha successivamente chiesto notizie o copie di documenti senza però chiarire a quale gravame si riferisse. Ha affermato inoltre l'amministrazione di aver già in passato notificato alla ricorrente il decreto di decisione del ricorso di cui oggi si tratta e il parere espresso in merito dal Consiglio di Stato.

La Commissione, ritenendo utile, per decidere, acquisire ulteriori elementi in merito all'odierno gravame, ha invitato l'amministrazione a comunicarle se dispone della relazione ministeriale riguardante il ricorso di cui in fatto e se ritiene o meno di dover acconsentire all'ostensione della stessa.

Parte resistente, con nota del 7 giugno 2011, ha comunicato alla Commissione l'avvenuta trasmissione alla ricorrente, in data 6 giugno 2011, di quanto chiesto.

Diritto

Preso atto della memoria di parte resistente la Commissione ritiene cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sas

contro

Amministrazione resistente: Monopoli di Stato Regione Sicilia –Uff. di Messina

Fatto

La sig.ra, lrpt di sas, il 17 aprile 2009 ha chiesto all'uff. reg. MdS Sicilia sez. Messina l'istituzione di una privativa di tabacchi presso l'esercizio pubblico di proprietà sito in (RC). Rigettata la domanda, l'istante ha esperito ricorso al Capo dello Stato. Il 9 giugno 2010 i Monopoli hanno ritirato il citato provvedimento di rigetto in via di autotutela, avviando la prevista istruttoria. A seguito un preavviso di rigetto, l'istante ha presentato osservazioni in merito, ha ottenuto accesso, il 15 novembre 2010, al fascicolo del procedimento, e ha presentato una nuova domanda di accesso, datata 18 novembre 2010, richiedente copia delle autorizzazioni riguardanti i giorni e gli orari di apertura delle rivendite di generi di monopolio presenti nel territorio comunale, nonché i dati complessivi di vendita dei generi di monopolio nel comune negli anni 2009 e 2010. Il 26 novembre 2010 l'amministrazione ha comunicato l'inesistenza di autorizzazioni riguardanti i giorni e gli orari di apertura delle rivendite di generi di monopolio, avendo esse solo l'obbligo orario minimo degli altri esercizi sottoposti a vigilanza comunale. Inoltre il 23 dicembre 2010 l'amministrazione ha informato l'istante della redditività media delle tre rivendite a lui più prossime negli anni 2008 e 2009. L'Ufficio, il 14 gennaio 2011, ha emanato un nuovo provvedimento di rigetto. A seguito di ricorso gerarchico al Ministero dell'economia e finanze l'istante ha quindi diffidato l'amministrazione a ottemperare alla residua richiesta di conoscere i dati complessivi delle vendite di generi di monopolio nelle private del comune negli anni 2009 e 2010. Il 16 marzo 2011 parte resistente ha negato quanto chiesto per carenza di interesse, riferendo la valutazione dell'originaria istanza di istituzione di una rivendita speciale alla comparazione solo con le tre rivendite più prossime, e ha contestualmente informato l'istante della redditività media delle tre rivendite a lui più prossime nell'anno 2010. Avverso tale determinazione parte ricorrente si è rivolta il 7 aprile 2011 a questa Commissione, perché valutati i fatti assumesse le conseguenti determinazioni. La Commissione, nel plenum del 19 aprile 2011, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame, per avere il richiedente chiesto non documenti ma informazioni. Il 14 aprile 2011 l'istante ha inoltrato una nuova richiesta di accesso all'ufficio in epigrafe, avendo riscontrato la mancata presenza fra gli atti visionati in occasione dell'accesso del 15 novembre 2010, della relazione presuntamente inviata dall'Ufficio alla competente Direzione generale dei monopoli di Stato e della comunicazione fatta dalla Direz. gen. all'Uff. per fornire le indicazioni che hanno verosimilmente portato al ritiro del provvedimento in via di autotutela: di tali atti l'istante chiede, qualora esistenti, il rilascio di copia. Il 27 aprile 2011 l'amministrazione resistente, con provvedimento notificato il 3 maggio 2011, ha rigettato la richiesta di accesso, per carenza di un interesse diretto concreto e attuale a conoscere tali documenti, essendo tali atti, di cui ammette implicitamente l'esistenza, collegati a un provvedimento di rigetto già ritirato in autotutela dall'amministrazione stessa, e ritenendo pertanto cessata la materia del contendere. Avverso tale diniego l'istante ha presentato ricorso il 27 maggio 2011 a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento, e puntualizzando che, benché riferiti a un provvedimento già ritirato dall'amministrazione, tali documenti hanno per oggetto una questione non ancora conclusa, stante il ricorso gerarchico attualmente pendente, e che in ogni caso la cessazione della materia del contendere invocata da parte resistente non rientra fra i motivi di esclusione dall'accesso previsti dalla normativa. L'ufficio resistente con memoria del 15 giugno 2011 insiste per il rigetto.

Diritto

La Commissione rileva come l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti domandati, debba verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, oltre al fatto che non sussistano altri interessi, meritevoli di tutela, che si frappongano all'esercizio di tale diritto.

Nell'odierna fattispecie, in particolare, questa Commissione non ritiene di condividere quanto espresso da parte resistente sul mancato interesse all'accesso del ricorrente: il presupposto dell'ostensione è infatti costituito dalla sussistenza di una situazione che l'ordinamento protegge e dal fatto che esiste un interesse che legittima il soggetto istante ad agire per la tutela di quella situazione, quale, nel caso specifico, l'interesse del ricorrente ad accedere ai documenti chiesti al fine di conoscere i motivi che hanno portato l'amministrazione al ritiro in autotutela dell'originario provvedimento di rigetto, nella considerazione che la questione in essi trattata, sotto il profilo sostanziale, non può neppure considerarsi conclusa.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso, entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.

contro

Amministrazione resistente: Comune di Monterosso al mare (SP).

Fatto

Il sig. ha presentato al Comune in epigrafe istanza di accesso ad alcune delle delibere adottate dal consiglio dell'Ente il 29 settembre 2010.

L'amministrazione adita ha negato l'ostensione di quanto chiesto con nota del 13 maggio 2011, allegando copia del parere già reso sulla questione dalla scrivente Commissione nel plenum del 6 aprile 2011.

Avverso tale diniego il ha presentato il 30 maggio 2011 ricorso a questa Commissione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata da parte ricorrente avverso il Comune di Monterosso al mare.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 e dell'articolo 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego espresso o tacito di accesso, ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: coniugi e
contro

Amministrazione resistente: Prefettura di Padova

Fatto

La sig.ra, essendo da lungo tempo in attesa di ottenere la cittadinanza italiana, il 26 aprile 2011 ha chiesto assieme al marito alla Prefettura di Padova di provvedere sollecitamente, nonché di avere informazioni sull'avanzamento della pratica e sul nominativo del funzionario responsabile, e di accedere agli atti del procedimento relativo, per capire i motivi del ritardo.

Lamentando mancata risposta gli istanti sono ricorsi il 6 giugno 2011 a questa Commissione, chiedendone l'intervento.

Parte resistente con memoria del 9 giugno 2011 puntualizza di aver risposto ai ricorrenti il 16 maggio 2011 a mezzo posta elettronica che il decreto di concessione della cittadinanza è in via di formalizzazione, e che di conseguenza, essendo imminente la conclusione del procedimento, ritiene cessato l'interesse all'ostensione di quanto chiesto.

Diritto

Questa Commissione dichiara preliminarmente la propria incompetenza a esprimersi riguardo alla domanda di informazioni sullo stato di avanzamento del procedimento e sul nominativo del funzionario che ne è responsabile, non rientrando tali richieste nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/1990.

Per quanto invece riguarda la richiesta ostensiva l'odierno gravame è fondato e va accolto.

La circostanza che il procedimento amministrativo si sia concluso al momento della presentazione dell'istanza, o che ne sia imminente la conclusione, non vale a giustificare il rigetto della stessa. Il diritto di accesso è infatti autonomo rispetto alla esistenza o alla pendenza di uno specifico procedimento al quale l'istante sia interessato (cfr. art. 22 c. 1 lett. d) legge 241/90), e questo tanto più quando, come nel caso odierno, l'accesso sia del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che in questo caso l'interesse giuridicamente rilevante risulta già normativamente qualificato dagli artt. 9 e 10 legge 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione, e invita per l'effetto l'Amministrazione a riesaminare conseguentemente l'istanza di accesso entro trenta giorni.